



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 285

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 9 dicembre 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 4^a (Difesa):

Plenaria *Pag.* 6

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 40

4^a - Difesa:

Plenaria » 42

5^a - Bilancio:

Plenaria (pomeridiana) » 82

Plenaria (notturna) ()*

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 90) » 157

Plenaria » 157

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 164

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 168

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 124) » 171

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 285° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 dicembre 2019.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

12 ^a - Igiene e sanità:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 115)</i>	<i>Pag.</i> 172
<i>Plenaria</i>	» 172
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:	
<i>Plenaria (antimeridiana) (*)</i>	
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>	
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i>	» 174

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)</i>	<i>Pag.</i> 175
<i>Plenaria</i>	» 175

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 285° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 dicembre 2019.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Lunedì 9 dicembre 2019

Plenaria

44ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 11,55.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Umbria

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*), relatore per la regione Umbria, fa presente che, a seguito delle dimissioni per motivi di incompatibilità della senatrice Donatella Tesei, si è reso vacante nel collegio uninominale n. 2 della regione Umbria il relativo seggio che, in quanto assegnato col sistema maggioritario, deve essere coperto ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante elezione suppletiva, da tenersi secondo le modalità previste dall'articolo 21-ter del citato decreto.

La Giunta prende atto.

Il PRESIDENTE, visto l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 12,15.

Dopo che il senatore CRUCIOLI (*M5S*) ha riassunto le conclusioni già rese, di cui la Giunta prende nuovamente atto, il PRESIDENTE preannuncia la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai fini della futura programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 12,20.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Lunedì 9 dicembre 2019

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente della 4^a Commissione

DONNO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (n. 119)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

La presidente DONNO riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento, dando conto altresì di una proposta di parere, che è stata presentata dalla senatrice Rauti (*pubblicata in allegato*).

La senatrice PINOTTI (*PD*), relatrice per la 1^a Commissione sottolinea che la predisposizione della proposta di parere (*pubblicata in allegato*), è stata particolarmente complessa, perché si è tentato di conciliare le esigenze delle diverse Amministrazioni coinvolte e di recepire per quanto possibile i rilievi proposti dalle opposizioni, tenendo anche conto

delle ulteriori risorse – pari a 60,70 milioni di euro – previste dal decreto-legge n. 104 del 2019 per l'anno in corso.

Dato che la materia è molto articolata, si è ritenuto opportuno indicare, nelle condizioni e osservazioni, i principi generali che sovrintendono alle modifiche dello schema di decreto legislativo, poi esplicitate in una nota allegata.

Si sofferma, in particolare, sulla seconda condizione, che – con riferimento alle norme relative al rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria – prevede di espungere dal testo le modifiche all'attuale assetto ordinamentale per i profili inerenti le funzioni dirigenziali. In caso contrario, infatti, si sarebbe configurato il rischio di un eccesso di delega, oltre che ricadute sul piano della funzionalità.

In merito alla questione degli idonei al concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato del 2017, su cui sono intervenuti rappresentanti di tutti i Gruppi, è stata inserita un'osservazione per chiedere al Governo di individuare una soluzione e superare le criticità che hanno determinato un ampio contenzioso. Si è arrecato infatti un *vulnus* a coloro che, avendo partecipato a quel concorso secondo i requisiti richiesti all'epoca, avevano maturato un'aspettativa poi frustrata dall'applicazione retroattiva di nuovi requisiti – che peraltro condivide appieno – in merito al limite di età e al titolo di studio.

Il relatore per la 4^a Commissione MININNO (*M5S*) osserva innanzitutto che lo schema di parere tiene conto del perimetro tracciato dalle risorse concretamente messe a disposizione, ossia un fondo indifferenziato di 60 milioni di euro. Sottolinea che, in ogni caso, i relatori hanno cercato di dare il più possibile spazio alle istanze emerse nel corso del dibattito, oltre a quelle rappresentate nel corso delle audizioni informali.

Si sofferma quindi sui profili di più stretta competenza della difesa, ponendo l'accento sulla riduzione a un anno della permanenza nelle qualifiche speciali e sull'estensione della salvaguardia economica anche ai vice sovrintendenti, promossi tali tra il 2013 e il 2016, che si siano trovati nelle medesime condizioni per effetto dell'entrata in vigore dal 1^o ottobre 2017 della nuova scala parametrica stipendiale.

Con specifico riferimento, poi, alle Forze di polizia ad ordinamento militare, spiccano misure quali il ricollocamento dei risparmi derivanti dall'applicazione dello schema di decreto iscritto all'ordine del giorno, l'istituzione di un ruolo straordinario a esaurimento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, la revisione degli assegni *una tantum* in favore del personale apicale (in quanto non beneficerebbe delle misure di riordino), ed un incremento del ruolo sovrintendenti di ulteriori unità in sovrannumero.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP*) osserva che, similmente all'Atto del Governo n. 118, parallelo provvedimento relativo alle Forze armate, anche per il presente schema di decreto legislativo l'assenza di fondi impedisce di provvedere in maniera decisa e soddisfacente sulle numerose problema-

tiche esistenti. Ciò ancorché la proposta dei relatori recepisca numerose indicazioni espresse nel parere presentato dal Gruppo Forza Italia.

Sulla Polizia penitenziaria, ad esempio, risultano accolte le istanze relative all'unificazione tra ruoli; viene ridotta la permanenza nel ruolo degli ispettori per raggiungere il ruolo apicale e si provvede finalmente al cambio di denominazione per gli intendenti. Manca tuttavia l'inserimento della lettera Z al comma 15 dell'articolo 44, che prevedeva la auspicata promozione dei commissari coordinatori a commissario coordinatore superiore.

Inoltre risulta inserito un punto, che agisce sul rapporto gerarchico tra i direttori del carcere e il personale in maniera anomala e che potrebbe dar luogo a dubbi in quanto il direttore si troverebbe ad essere superiore gerarchico di un altro dirigente a lui pari, anziché mantenere un giusto rapporto di dipendenza funzionale.

Per la Polizia di Stato sono state accolte le proposte, anche se soltanto come osservazioni, relativamente ai funzionari di Polizia. Tuttavia, le poche e condivisibili proposte per il personale (formulate in tre osservazioni), non appaiono recepite, ancorché fortemente attese. Nel dettaglio, si tratta della riduzione di almeno il 50 per cento dei tempi per l'avanzamento della qualifica superiore (per salvaguardare, così come accade in altre Forze di polizia, l'assunzione di ruolo per il personale proveniente dalle qualifiche inferiori), e dello scorrimento della graduatoria del concorso interno per 436 vice commissari del ruolo ad esaurimento (il vuoto provocato dalla mancanza di queste figure professionali, infatti, può essere sanato con l'assorbimento degli idonei); dell'assunzione, per i ruoli esecutivi degli agenti e degli assistenti capo e di quello dei sovrintendenti della denominazione di «ruoli operativi» al posto dell'attuale denominazione di «ruoli esecutivi».

Anche per l'Arma dei carabinieri il testo presentato dai relatori non recepisce le pur ridotte indicazioni suggerite dal Gruppo Forza Italia, come gli avanzamenti a 3 anni per i brigadieri, 5 anni per i brigadieri capo e 8 anni per brigadiere capo con qualifica speciale, la creazione di un ruolo ad esaurimento nel grado di maresciallo ordinario destinato ai brigadieri capo con qualifica speciale, un concorso dedicato ai vice brigadieri, brigadieri e brigadieri capo con riserva e con il 20 per cento dei posti disponibili che non mortificasse le aspettative dei giovani brigadieri, e la semplice eliminazione dai concorsi interni degli accertamenti psicoattitudinali.

Sarebbe inoltre, a suo avviso, da valutare la questione relativa alla possibilità di partecipazione ai concorsi per ruolo tecnico per gli ufficiali della riserva selezionata.

Infine, anche con riferimento alla Guardia di finanza restano purtroppo alcune sperequazioni sia interne (e dovute all'entrata in vigore del nuovo sistema parametrico), sia esterne, ossia rispetto alle altre Forze di Polizia (come ad esempio nel caso della mancata sostituzione del concorso da maresciallo aiutante a luogotenente).

Conclude preannunciando il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere dei relatori.

La senatrice RAUTI (*FdI*) illustra brevemente la propria proposta di parere, ponendo in particolare l'accento sulla lettera *f*) delle osservazioni relative alla Polizia di Stato, sulla lettera *c*) delle osservazioni formulate relativamente alla Guardia di finanza e su tutte le osservazioni riferite al comparto dei Vigili del Fuoco.

Conclude preannunciando il voto di astensione sulla proposta di parere formulata dai relatori.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ringrazia i relatori per l'accuratezza del lavoro svolto, anche in considerazione della particolare complessità del tema e delle questioni da risolvere.

Anticipa, quindi, il proprio voto favorevole sulla proposta di parere, nella quale sono state recepite alcuni rilievi che ritiene del tutto condivisibili, in particolare quello relativo al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato.

Riguardo alla previsione dell'istituzione, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di due direzioni generali preposte al Corpo della polizia penitenziaria, ritiene tuttavia opportuno precisare che le funzioni di competenza della dirigenza penitenziaria restino in capo a quest'ultima, anche per evitare di frammentare la gestione unitaria dell'Amministrazione.

In ragione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la presidente DONNO invita gli iscritti a parlare a contenere i propri interventi in modo da poter votare il parere nella presente seduta.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*), nel condividere le considerazioni della relatrice Pinotti in merito al concorso per agenti allievi della Polizia di Stato, rileva la necessità di superare definitivamente le criticità – sia dal punto di vista procedurale sia sotto il profilo della copertura finanziaria – connesse all'espletamento dei concorsi per l'assunzione di insegnanti e personale delle forze di polizia, che finiscono per generare un contenzioso ormai insostenibile.

A suo avviso, l'attivazione di un concorso, nell'ambito della pubblica amministrazione, dovrebbe essere considerato come una risorsa e, pertanto, occorre trovare una soluzione, evitando peraltro di determinare conflitti intergenerazionali come quello che si verifica nel caso specifico.

A tale proposito, ipotizza che – come già accaduto in altre circostanze – si possa riconoscere il diritto all'accesso in graduatoria, ma con immissione in ruolo condizionata alla disponibilità di adeguata copertura finanziaria.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), ringrazia i relatori per il complesso lavoro svolto, anche perché sono state prese in considerazione alcune segnalazioni del Gruppo della Lega. In merito al concorso per allievi agenti di Polizia del 2017, tuttavia, segnala che al momento non è ancora stata elaborata una soluzione dal punto di vista tecnico. Pertanto,

ritiene inopportuno che il Parlamento rimetta al Governo la ricerca della modalità per contemperare le diverse esigenze in campo, per di più inserendo nella proposta di parere una semplice osservazione. A suo avviso, infatti, tale rilievo dovrebbe essere quanto meno formulato come condizione.

La relatrice PINOTTI (*PD*), facendo propria la sollecitazione della senatrice De Petris, propone di inserire nella proposta di parere una ulteriore osservazione del seguente tenore: «con riferimento all'istituzione, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, delle due direzioni generali preposte al Corpo della polizia penitenziaria, di cui all'articolo 33 del provvedimento, il Governo assicuri che siano mantenute ferme le attuali funzioni della Dirigenza penitenziaria e del Corpo».

Con riferimento alle considerazioni del senatore Augussori, ricorda che l'esclusione dalle graduatorie del concorso del 2017, a seguito dell'applicazione retroattiva di nuovi requisiti, è stata causata da un emendamento al decreto-legge n.135 del 2018, il cosiddetto decreto semplificazioni. Il problema è molto grave e complesso perché, a fronte delle legittime aspettative maturate dai partecipanti a quel concorso, nel momento in cui si è deciso lo scorrimento delle graduatorie, vi è il rischio di bloccare per anni le capacità assunzionali della Polizia. Per evitare questa situazione, sarebbe stato preferibile bandire un nuovo concorso, secondo i nuovi requisiti.

Ritiene, quindi, che solo il Governo, nell'esercizio delle proprie responsabilità sull'amministrazione interessata, possa individuare una soluzione per contemperare le aspettative dei singoli con il bene comune costituito dal regolare funzionamento delle Forze di polizia.

Il sottosegretario CRIMI ringrazia i relatori e tutti i senatori che hanno contribuito al dibattito su un argomento così complesso, anche per questioni di copertura finanziaria, tenendo conto che è al contempo in discussione uno schema di decreto legislativo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

Accoglie favorevolmente l'osservazione che invita il Governo a mantenere separate le funzioni della dirigenza penitenziaria e del Corpo, in occasione dell'istituzione delle due direzioni generali.

In relazione alla questione del concorso per allievi agenti di Polizia, precisa che la procedura concorsuale era già conclusa e le assunzioni effettuate; successivamente, però, si è deciso lo scorrimento della graduatoria per l'assunzione degli idonei, i quali hanno maturato un'aspettativa, non un diritto, di cui in ogni caso occorre tenere conto. Pertanto, assicura il massimo impegno del Governo a individuare una soluzione – che ovviamente sarà poi sottoposta all'attenzione delle Camere, in quanto sarà necessario un successivo intervento normativo – al fine di dare riscontro non solo ai giovani che sono risultati idonei al concorso del 2017, ma anche a tutti gli altri che sono in attesa di nuove procedure concorsuali. A suo avviso, sarebbe preferibile bandire concorsi con maggiore frequenza, consen-

tendo a coloro che non sono risultati vincitori idonei nelle precedenti tornate concorsuali di partecipare nuovamente.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente DONNO, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni con l'integrazione da ultimo formulata dalla relatrice Pinotti, che risulta approvata (*pubblicata in allegato*).

Risulta pertanto preclusa la votazione delle restanti proposte di parere.

La seduta termina alle ore 12.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 119

Le Commissioni riunite affari costituzionali e difesa riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, che prevede la facoltà del Governo di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e consente di rideterminare le dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019, nonché di utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 132 del 2018;

considerato che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 132 del 2018 indica, tra i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina in materia di stato giuridico, di reclutamento e progressione in carriera, il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale di tutte le Forze di polizia e tra queste e il personale delle Forze armate, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in base ai quali occorre tenere in considerazione le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia;

considerato che il decreto legislativo n. 95 del 2017 è stato adottato contestualmente allo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che non contemplava analoga facoltà di intervento correttivo;

considerato che per le Forze di polizia è intervenuto successivamente il decreto legislativo n. 126 del 2018, quale decreto correttivo ed integrativo del decreto n. 95 del 2017, in attuazione del medesimo articolo 8 della legge n. 124 del 2015;

considerato che lo schema di decreto correttivo all'esame contiene disposizioni che rispondono all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché alla necessità di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità;

considerato che in tale ambito vi sono ancora margini per introdurre nello schema in esame ulteriori disposizioni integrative e correttive

che consentano di migliorare ulteriormente il decreto legislativo n. 95 del 2017 – grazie allo stanziamento aggiuntivo previsto in occasione della conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 sulla riorganizzazione dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019 – con ulteriori misure dirette a colmare le rilevanti carenze organiche in alcune qualifiche apicali, come pure, volte ad attribuire un'ulteriore accelerazione del percorso con il quale gli agenti, gli assistenti e i sovrintendenti conseguono la denominazione di «coordinatore», o a soddisfare ulteriori esigenze – pure dirette a migliorare l'assetto organizzativo e l'efficienza del sistema – che vanno, naturalmente, realizzate in un'ottica di sostanziale equiordinazione con le altre Amministrazioni interessate e nel rispetto della compatibilità del quadro finanziario di riferimento;

visti i pareri espressi sullo schema dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali e della sezione consultiva del Consiglio di Stato;

considerati gli elementi emersi nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni riunite;

considerato, che, pur qualificato come decreto-legislativo correttivo di precedenti interventi normativi («Modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 95 del 2017»), lo schema presenta uno spettro di contenuti assai ampio, in quanto le materie trattate non solo interessano quattro distinte forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) ma hanno un impatto significativo su diversi aspetti del loro ordinamento;

considerato che l'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019, ha autorizzato l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, purché i concorrenti fossero in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti previsti dalle norme in vigore; tali norme, intervenute successivamente al concorso del 2017, hanno modificato alcuni requisiti; in particolare, il limite massimo di età è stato abbassato da 30 a 26 anni e il titolo di studio è stato innalzato da diploma di istruzione secondaria di primo grado a secondo grado; conseguentemente, sono stati esclusi dal reclutamento quei concorrenti che, pur essendo in posizione utile in graduatoria, non possedevano, al 1° gennaio 2019, i requisiti d'età e di titolo di studio. In relazione ai concorrenti esclusi dal reclutamento, perché non in possesso dei nuovi requisiti, si sono verificate ben tre diverse casistiche di ricorso in sede giurisdizionale amministrativa, a fronte di un numero totale di esclusi quantificato intorno alle 2.100 unità;

rilevato, con riferimento al Capo IV, afferente alla Polizia penitenziaria, come gli articoli da 29 a 33 dello schema intervengano sulla complessa materia dei rapporti tra vertice amministrativo del carcere e polizia

penitenziaria, ai cui appartenenti è giustamente riconosciuto un più visibile sviluppo di carriera: la norma di delegazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 7 agosto 2015, n. 124 non prevede tuttavia alcun riferimento ad una riforma dell'ordinamento penitenziario, che potrà essere oggetto di un separato provvedimento; inoltre, dall'applicazione del modello proposto potrebbero sorgere difficoltà nella gestione degli Istituti di pena;

esprimono parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) il testo sia modificato nel rispetto dei seguenti principi:

a) siano apportati adeguati interventi volti ad accelerare la progressione all'interno dei ruoli e delle carriere, sia a regime che nella fase transitoria, anche mediante modalità straordinarie di avanzamento o concorso, anche con riferimento a cultura e professionalità del personale, in relazione alle esigenze di funzionalità di ciascuna Forza di polizia;

b) siano inserite opportune misure finalizzate ad accompagnare i complessi interventi di riordino dei ruoli e delle carriere con armoniche modificazioni dell'assetto organico, organizzativo e funzionale per la gestione delle procedure di reclutamento e della progressione in carriera da parte di ciascuna Forza di polizia, sia a regime che nella fase transitoria, eventualmente con il passaggio a ruoli superiori, anche da istituirsi *ad hoc* in via transitoria, nonché della formazione, anche iniziale;

c) siano predisposti idonei interventi volti ad armonizzare il quadro ordinamentale vigente con il processo di riordino dei ruoli e delle carriere, in materia di stato giuridico, di rapporti gerarchico-funzionali, di disciplina e di cessazione dal servizio;

d) siano introdotte misure di natura economica volte a valorizzare le professionalità maturate, a salvaguardare le posizioni economiche del personale e a riallinearle anche al fine di correggere taluni effetti sperequativi espliciti dal riordino, prevedendo anche, per gli eventuali residui annuali, rimodulazioni degli stanziamenti già previsti dallo schema in esame e destinazioni anche ulteriori rispetto a quelle già individuate.

Tali principi potrebbero trovare applicazione attraverso le modifiche di cui all'elenco allegato al presente parere;

2) con riferimento alle disposizioni dello schema che intervengono sul rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria e sulle relative conseguenze sui poteri disciplinari e sull'impiego dell'armamento, provveda il Governo a sopprimere l'articolo 29, comma 1, lettera c), numero 1) e 2); l'articolo 30, comma 1, lettera f); l'articolo 31, comma 1, lettera a) e l'articolo 32; coerentemente espungere altresì dal testo le modifiche apportate dallo schema all'attuale assetto ordinamentale nei profili che, anche indirettamente, hanno riflessi sulle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2006, conservando, ove siano state escluse nel testo del decreto, le competenze dei dirigenti penitenziari;

3) provveda il Governo a disporre un significativo incremento rispetto a quanto previsto dallo schema in esame delle posizioni sovranumerarie nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia penitenziaria per il quadriennio 2020-2024, con riassorbimento complessivo al 2029;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo adotti, in via del tutto eccezionale, misure, anche di carattere normativo, al fine di superare le criticità evidenziate in premessa e di considerare le aspettative dei partecipanti al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2018, nonché al fine di accelerare l'immissione in ruolo del personale, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;

b) si preveda, con riferimento al personale delle Forze di polizia il quale, per lo svolgimento – in via esclusiva – delle proprie specifiche funzioni nell'ambito dell'Istituzione di appartenenza, necessita di essere iscritto a un albo o elenco professionale, che le pertinenti spese siano sostenute dalle rispettive Amministrazioni;

c) al fine di assicurare ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile il medesimo trattamento economico ai fini pensionistici riconosciuto agli ufficiali dei corpi militari per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la computabilità dei relativi anni del corso di laurea senza riscatto;

d) al fine di assicurare ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile il medesimo trattamento economico riconosciuto agli ufficiali dei corpi militari per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la corresponsione ai medesimi funzionari delle Forze di polizia delle classi stipendiali al compimento del ventitreesimo anno di servizio nel ruolo anziché al compimento del venticinquesimo anno nel ruolo;

e) al fine di riconoscere adeguato valore al percorso di studi effettuato per l'accesso alla qualifica di commissario capo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e qualifiche e gradi corrispondenti valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la dirigenzializzazione della medesima qualifica e delle corrispondenti;

f) valuti il Governo l'opportunità, nel provvedimento correttivo in esame, di ripristinare un congruo numero di posti di funzione da Primo Dirigente della Polizia di Stato fino ad un massimo di 51 unità per assicurare ai funzionari di Polizia un'armonica progressione di carriera e non

privare gli uffici territoriali delle competenze di dirigenti esperti necessari per assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in una realtà in continua evoluzione come quella nazionale;

g) valuti il Governo l'opportunità di incrementare di un congruo numero i posti di funzione da Primo Dirigente tecnico della Polizia di Stato, per assicurare ai funzionari di Polizia tecnici un'armonica progressione di carriera nei settori altamente tecnologici e scientifici;

h) valuti il Governo l'opportunità di introdurre modifiche rispetto ai nomi delle neo qualifiche dirigenziali dei ruoli tecnici scientifici e medici per rafforzare il sentimento identitario della Polizia di Stato e consolidare le varie componenti interne della medesima;

i) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i commissari capo e qualifiche equiparate dei ruoli tecnici scientifici e medici della Polizia di Stato di cui agli articoli 1, 29 e 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, conseguano la prima qualifica dirigenziale a ruolo aperto;

l) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, ai funzionari della Polizia di Stato i quali rivestono la qualifica di commissario capo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sia assicurato un percorso di carriera specifico in uffici prodromici a quelli cui saranno assegnati allorquando conseguiranno la prima qualifica dirigenziale;

m) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i funzionari della Polizia di Stato che rivestono la qualifica di commissario capo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, possano dirigere in via di supplenza o reggenza uffici per i quali sia prevista la direzione in capo a funzionari con qualifica di vice questore aggiunto;

n) valuti il Governo di stabilire la decorrenza giuridica della qualifica dei Vice Ispettori di tre corsi, il 9°, il 10° e l'11°, in particolare, quanto al 9° corso, al 23 settembre 2013 o al 1° gennaio 2014; quanto al 10° corso, alla data del 27 luglio 2019; e quanto all'11° corso, al 28 luglio 2019;

o) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la previsione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), dello schema;

p) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che gli ufficiali del ruolo aeronavale attualmente in formazione presso l'Accademia della Guardia di finanza i quali, successivamente alla nomina a ufficiale, siano stati avviati all'attività addestrativa di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota militare di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo n. 66 del 2010, debbano contrarre ferma volontaria per la durata di 16 anni, decorrenti dalla data di avvio del predetto corso, senza possibilità di ottenere prima di tale termine il proscioglimento dagli obblighi di servizio;

q) valuti il Governo l'opportunità di aggiornare la legge istitutiva della Scuola di polizia economico-finanziaria, alla luce dell'evoluzione che ha interessato detto polo di alta formazione, il quale svolge anche formazione e aggiornamento per appartenenti ad altre Amministrazioni pub-

bliche, italiane e straniere, e di organizzazioni internazionali, nonché attività di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie;

r) valuti il Governo di prevedere che, nei concorsi pubblici e interni per l'accesso al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, le modalità di svolgimento della prova facoltativa di lingua estera siano stabilite nei relativi bandi di concorso, superando l'attuale vincolo che impone sempre sia la prova scritta, sia quella orale e conferendo maggiore elasticità nella definizione delle diverse procedure concorsuali;

s) valuti il Governo che le denominazioni dei funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria di «intendente» e «intendente aggiunto» siano sostituite con altre più appropriate a un Corpo di polizia, evitando peraltro assonanze con altre qualifiche gerarchicamente inferiori;

t) con riferimento all'istituzione, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, delle due direzioni generali preposte al Corpo della Polizia Penitenziaria, di cui all'articolo 33 del provvedimento, il Governo assicuri che siano mantenute ferme le attuali funzioni della dirigenza penitenziaria e del Corpo;

u) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel rispetto dell'equiparazione dei ruoli, l'avanzamento di carriera previsto per i ruoli ordinari, anche per il personale di PS con ruolo di funzionario tecnico che nel 2000 aveva gli stessi requisiti previsti per l'accesso al concorso;

v) provveda il Governo ad eliminare ogni eventuale rifiuto, svista o imperfezione di coordinamento tecnico-normativo in cui sia dovesse essere incorso in occasione della formulazione dello schema in esame;

z) provveda il Governo a sanare ogni eventuale inesattezza o errore di calcolo finanziario in cui dovesse essere incorso in occasione della formulazione dello schema in esame.

ALLEGATO

A) sia apportata una riduzione di un anno, ulteriore rispetto a quella già prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, della permanenza nella qualifica di assistente capo, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini del conseguimento della denominazione di coordinatore o della qualifica speciale, con contestuale, opportuno incremento dell'assegno *una tantum* per gli assistenti capo già coordinatori, al fine di incrementare le possibilità, per il personale interessato, di assumere incarichi più ampi e di maggiori rilevanza e responsabilità;

B) sia apportata una riduzione di un anno, che si affianchi a quella già prevista dallo schema in esame per il conseguimento della denominazione di coordinatore o della qualifica speciale, della permanenza nella qualifica di vice sovrintendente, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini dell'accesso alla qualifica di sovrintendente, con contestuale opportuno incremento dell'assegno *una tantum* per i sovrintendenti capo già coordinatori, al fine di assicurare un percorso di carriera più ar-

monico e maggiori opportunità di progressione professionale, nonché di accelerarne l'assunzione di incarichi più ampi e di maggiori rilevanza e responsabilità;

C) sia estesa la specifica misura di salvaguardia economica, già prevista dallo schema in esame per i vice sovrintendenti, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, (già *ex* assistenti capo/appuntati scelti con almeno 8 anni di anzianità di grado) promossi tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017, anche ai vice sovrintendenti, promossi tali tra il 2013 e il 2016, che si siano trovati nelle medesime condizioni per effetto dell'entrata in vigore dal 1° ottobre 2017 della nuova scala parametrica stipendiale, allo scopo di garantire agli interessati un allineamento economico che corregga gli effetti espliciti dal riordino su quest'unica e peculiare situazione;

D) sia prevista, anche mediante avanzamenti straordinari, un'accelerazione ulteriore a quella già stabilita dallo schema in esame, per gli attuali ispettori superiori, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, già in possesso prima del riordino della qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini dell'accesso alla qualifica apicale di sostituto commissario, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, allo scopo di attribuirle, già dal 2020, agli interessati, che avevano già acquisito, attraverso selettive procedure scrutinali o concorsuali, la qualifica apicale del ruolo, ovvero, prima del riordino stesso, quella di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti;

E) siano introdotti, in relazione all'esigenza di assicurare un adeguato potenziamento nelle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, e qualifiche e gradi corrispondenti, avanzamenti straordinari e/o procedure concorsuali interne straordinarie, da riservarsi a personale già appartenente agli stessi ruoli e da bandirsi e svolgersi secondo tempistiche da individuarsi in ragione delle specifiche esigenze di funzionalità di ciascuna Forza di polizia;

F) siano disciplinati gli effetti dell'indebita fruizione di giorni di assenza dal servizio da parte del personale, in modo che i giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti siano commutati in aspettativa senza assegni, ma utile agli effetti giuridici, qualora la circostanza non sia ascrivibile a colpa del dipendente;

G) sia prevista, per tutte le Forze di polizia, la possibilità, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso, anche pubblico, o di ogni altra procedura selettiva prevista, di articolare i corsi di formazione in più cicli formativi o addestrativi; in tali casi, ove non sia diversamente disposto, sia riconosciuta a tutti i frequentatori la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, e a tutti gli allievi la stessa decorrenza giuridica degli allievi del primo ciclo, con conseguente decorrenza dell'avvio della ferma eventualmente prevista, tutelando così anche il personale non ancora munito di un grado;

H) sia salvaguardata la posizione dei vice questori e dei vice questori aggiunti, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, risultati inidonei in modo assoluto al servizio di polizia o al servizio militare incondizionato per infermità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore dello schema in esame, mediante l'attribuzione della possibilità di presentare domanda di transito nei ruoli civili, che lo schema in esame già assicura a regime;

I) siano previsti adeguati meccanismi volti ad assicurare che, in ragione dei futuri incrementi del trattamento economico indotto dalle dinamiche contrattuali, risulti corrispondentemente innalzato il limite fissato dal medesimo decreto in 28.000 euro ai fini dell'individuazione della platea dei beneficiari della misura della defiscalizzazione di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n.95 del 2017;

L) siano previste disposizioni volte a destinare gli eventuali residui che in ciascuna annualità risultino dall'applicazione delle altre misure dello schema in esame, come modificato in base al presente parere, al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, al meccanismo di defiscalizzazione di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n.95 – con opportuna rimodulazione dell'ammontare annuo degli stanziamenti indicati nello schema in esame –, nonché al fondo di cui al comma 11 del medesimo articolo 45;

M) all'articolo 3, comma 1, lettere *m*), numero 2) e *p*), dello schema, sia chiarito che le disposizioni sono volte a stabilire, per un verso, che il corso per allievi vice ispettori è preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari utili al conseguimento di una laurea «triennale» a contenuto giuridico e, per altro verso, che per l'accesso allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore è richiesto il possesso di una laurea almeno «triennale» a contenuto giuridico;

N) all'articolo 3, comma 1, lettera *q*), dello schema, la definizione delle modalità organizzative dei corsi di specializzazione, perfezionamento, qualificazione e aggiornamento del personale della Polizia di Stato sia rimessa allo strumento del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza;

O) sia perfezionata la disciplina vigente circa il corso per vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, onde fissare con organica disciplina legislativa la possibilità, per i vincitori del relativo concorso pubblico, ai fini del conseguimento dei crediti formativi per l'acquisizione delle specifiche lauree «triennali» inerenti ai diversi profili professionali, di frequentare le lezioni e sostenere gli esami direttamente presso le varie Università appositamente individuate, con previsione che i discenti possano fruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, eventualmente anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o comunque da strutture dell'Amministrazione stessa;

P) sia consentita la partecipazione, oltre che allo scrutinio per ispettore superiore secondo quanto già previsto dallo schema in esame, anche alle procedure concorsuali interne per l'accesso alla qualifica di vice commissario al personale del ruolo degli ispettori, già frequentatore dei corsi

7°, 8° e 8°-bis per vice ispettore, in servizio alla data di entrata in vigore dello schema in esame, e in possesso del titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;

Q) sia apportata una riduzione di un anno del tempo di permanenza nella qualifica di medico principale della Polizia di Stato ai fini dell'accesso alla qualifica di medico capo, atteso che tali funzionari accedono alla carriera in virtù anche del possesso del titolo di specializzazione e, quindi, con limiti massimi di età più elevati rispetto a quelli previsti per le carriere dei funzionari «ordinari» e «tecnici», con contestuale previsione di misure valide ad evitare scavalcamenti in danno di funzionari di pari qualifica immessi in ruolo precedentemente;

R) sia consentito, in via transitoria, l'accesso allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente tecnico e medico della Polizia di Stato anche ai funzionari delle rispettive carriere che hanno avuto accesso almeno una volta allo stesso scrutinio nella vigenza delle procedure previgenti al riordino, sebbene gli stessi non siano ancora in possesso della prescritta anzianità di qualifica stabilita a regime dal medesimo riordino;

S) sia previsto, a regime, che tutti i concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, e dunque anche quelli per vice ispettore e per agente e agente tecnico, siano anche per titoli, con conseguente compiuto allineamento interno e con le altre Forze di polizia, nonché, sempre mantenendo ferma la disciplina disposta per la fase transitoria dal riordino, che i titoli rilevanti nei concorsi interni per vice ispettore siano sia quelli «di servizio» sia quelli «di cultura», in linea con i principi di delega in materia di valorizzazione del merito e delle professionalità nelle procedure di reclutamento;

T) sia confermato, con precisazione dei relativi effetti, che la previsione, già introdotta nello schema in esame in funzione deflattiva del contenzioso con riferimento ai requisiti psico-fisici e attitudinali, valga anche per i titoli, affinché debbano essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi per il personale della Polizia di Stato, a nulla rilevando ogni eventuale conseguimento successivo degli stessi;

U) sia adottata, per la disciplina di tutti i corsi di formazione iniziale per il personale della Polizia di Stato, ai fini dell'individuazione dei contenuti del già previsto decreto regolamentare del Ministro dell'interno, una medesima formulazione sintetica che si riferisca alle complessive modalità di svolgimento del corso;

V) sia previsto in via generale, nell'ambito dei corsi per il personale della Polizia di Stato, che il numero massimo delle assenze consentite agli allievi o frequentatori si determini in ragione della durata effettiva di ciascun corso, assicurando così una piena parità di trattamento tra gli stessi;

Z) sia confermato e consolidato l'assetto, già delineato nello schema in esame, per cui, per l'ordinamento del personale della Polizia di Stato, l'individuazione delle lauree, triennali e specialistiche o magistrali, a qualsiasi titolo richieste, ovverosia quali titolo di studio di ammissione a sele-

zioni varie o nel quadro del percorso formativo di corsi iniziali, laddove non siano rimesse a criteri fissati direttamente dalla legge, siano demandate a decreto del solo Ministro dell'interno;

AA) sia disposto un incremento di ulteriori 500 unità rispetto a quanto previsto dallo schema in esame, delle posizioni sovranumerarie nel ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri da trarre dal ruolo degli appuntati e carabinieri con concorsi straordinari dal 2020 al 2024, prevedendone il riassorbimento entro il 2030;

BB) sia previsto un opportuno incremento dell'assegno *una tantum* per i Luogotenenti, e qualifiche equiparate e corrispondenti, già «qualifica speciale»;

CC) sia prevista, in via transitoria, l'istituzione di un ruolo straordinario a esaurimento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, costituito da 600 unità da trarre mediante concorsi per titoli dal personale del ruolo sovrintendenti di grado e qualifica apicali, al fine di ricoprire nel 2020 e nel 2021 le posizioni di impiego attualmente vacanti nel ruolo ispettori, con particolare riferimento alle stazioni a forza minima;

DD) sia corretto il regime transitorio per l'attribuzione della carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri già previsto nello schema, precisando l'anno di formazione dell'aliquota per gli *ex* marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza con meno di 8 anni di anzianità *ante* riordino, promossi marescialli maggiore con anzianità 1° gennaio 2017, affinché conseguano la carica speciale nell'annualità successiva a quella dei promossi nel 2016;

EE) siano perfezionate, a regime, le modalità di accesso al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri per il personale proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, affinché, ferma restando la percentuale di posti a concorso complessivamente disponibile per i sovrintendenti, sia introdotta una procedura per titoli ed esami riservata ai vice brigadieri e ai brigadieri tesa a valorizzare maggiormente il personale più giovane e meritevole, lasciando l'attuale procedura per soli titoli soltanto ai più anziani brigadieri capo/qualifica speciale;

FF) sia consentita, in via transitoria, la partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, anche al personale in possesso di laurea triennale con indirizzo diverso da quello giuridico, cosicché, nel rimanente periodo transitorio fino al 2022, non rimangano esclusi marescialli del ruolo ispettori che, secondo i precedenti piani di studi degli istituti di formazione dell'Arma, si laureavano in discipline differenti;

GG) sia integrato quanto già previsto dallo schema in esame circa la possibilità di attribuire la promozione ad anzianità al personale dell'Arma dei carabinieri che, dopo aver maturato i requisiti per l'avanzamento, è deceduto ovvero è stato congedato per limite di età o invalidità permanente, anche ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale;

HH) sia integrata, senza alcun effetto economico, la disciplina già prevista dallo schema in esame in materia di promozioni a titolo onorifico per il personale dell'Arma dei carabinieri, affinché il beneficio sia esteso

anche al personale di tutti i ruoli che, fino al 2015, non ha potuto beneficiare di alcuna forma di promozione in occasione della cessazione dal servizio o vi ha rinunciato per ottenere benefici previdenziali;

II) sia previsto, nella prospettiva di poter impiegare per le attività di polizia economica e finanziaria, già nel breve periodo, un più elevato numero di ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria, un incremento del ruolo sovrintendenti della Guardia di finanza di ulteriori 250 unità soprannumerarie rispetto alle 1.500 unità previste dallo schema in esame, da colmare con concorsi straordinari per il ruolo degli appuntati e finanzieri;

LL) siano previsti, allo scopo di valorizzare i sovrintendenti della Guardia di finanza con maggiore esperienza di servizio, e in special modo quelli in possesso della qualifica apicale, concorsi straordinari per l'accesso al ruolo ispettori per complessive 300 unità, anche in sovrannumero rispetto all'organico, riservati ai brigadieri capo qualifica speciale;

MM) siano previsti concorsi straordinari per l'avanzamento a maresciallo aiutante della Guardia di finanza aperti ai marescialli capo aventi un minimo di tre anni di anzianità di grado, al fine di valorizzare il merito e le migliori professionalità;

NN) sia precisato che le previsioni contenute nell'articolo 80-ter del decreto legislativo n.199 del 1995 – introdotto con il decreto legislativo n.126 del 2018 per riconoscere a tutti i frequentatori di un corso di formazione ripartito in più cicli addestrativi la medesima decorrenza giuridica ed economica del primo di tali cicli – trovano applicazione anche per i concorsi banditi prima della data di entrata in vigore di tale disposizione ma i cui periodi di formazione siano stati avviati successivamente a tale data;

OO) sia individuato puntualmente il numero dei posti a concorso per la procedura selettiva straordinaria di accesso alla Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, riservata al personale in servizio presso il medesimo complesso bandistico in qualità di «aggregato»;

PP) sia eliminato il difetto di coordinamento tra le previsioni contenute nella Tabella 1 allegata al decreto legislativo n.69 del 2001, come sostituita dallo schema in esame, e quelle recate dall'articolo 21, comma 7-ter, del medesimo decreto legislativo n.69, al fine di prevedere che le promozioni previste in quest'ultima disposizione al grado di generale di divisione del comparto aeronavale della Guardia di finanza siano effettuate nei limiti delle nuove dotazioni organiche previste per tale grado;

QQ) si preveda, al fine di assicurare un armonico sviluppo dei ruoli degli ufficiali e salvaguardare i livelli di funzionalità della Guardia di finanza, che per l'anno 2021 l'esito della valutazione degli ufficiali inclusi in aliquota al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n.69 del 2001, non produca effetti sulle promozioni attribuibili, prevedendo, altresì, che siano considerati i casi di aspettativa con riconoscimento dell'anzianità di servizio;

RR) con riferimento alle disposizioni finalizzate a formalizzare in norma funzioni già nei fatti svolte dal personale di Polizia penitenziaria a garanzia dell'ordine e della sicurezza anche delle strutture del Ministero

della giustizia e la collaborazione con la magistratura di sorveglianza presso ogni Tribunale o Ufficio di sorveglianza e di assistenza ai magistrati del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione, estendere la collaborazione del personale di Polizia penitenziaria agli uffici delle Procure generali presso le Corti d'appello, nonché riformulare la disposizione che prevede che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati anche in attività amministrative direttamente connesse ai compiti istituzionali nel senso di prevedere che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto per conservare una unitarietà dei compiti e delle funzioni di tutti gli appartenenti al Corpo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 119

Le Commissioni riunite affari costituzionali e Difesa riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, che prevede la facoltà del Governo di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e consente di rideterminare le dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019, nonché di utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 132 del 2018;

considerato che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 132 del 2018 indica, tra i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina in materia di stato giuridico, di reclutamento e progressione in carriera, il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale di tutte le Forze di polizia e tra queste e il personale delle Forze armate, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in base ai quali occorre tenere in considerazione le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia;

considerato che il decreto legislativo n. 95 del 2017 è stato adottato contestualmente allo speculari decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che non contemplava analoga facoltà di intervento correttivo;

considerato che per le Forze di polizia è intervenuto successivamente il decreto legislativo n. 126 del 2018, quale decreto correttivo ed integrativo del decreto n. 95 del 2017, in attuazione del medesimo articolo 8 della legge n. 124 del 2015;

considerato che lo schema di decreto correttivo all'esame contiene disposizioni che rispondono all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché alla necessità di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità;

considerato che in tale ambito vi sono ancora margini per introdurre nello schema in esame ulteriori disposizioni integrative e correttive

che consentano di migliorare ulteriormente il decreto legislativo n. 95 del 2017 – grazie allo stanziamento aggiuntivo previsto in occasione della conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 sulla riorganizzazione dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019 – con ulteriori misure dirette a colmare le rilevanti carenze organiche in alcune qualifiche apicali, come pure, volte ad attribuire un'ulteriore accelerazione del percorso con il quale gli agenti, gli assistenti e i sovrintendenti conseguono la denominazione di «coordinatore», o a soddisfare ulteriori esigenze – pure dirette a migliorare l'assetto organizzativo e l'efficienza del sistema – che vanno, naturalmente, realizzate in un'ottica di sostanziale equiordinazione con le altre Amministrazioni interessate e nel rispetto della compatibilità del quadro finanziario di riferimento;

visti i pareri espressi sullo schema dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali e della sezione consultiva del Consiglio di Stato;

considerati gli elementi emersi nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni riunite;

considerato, che, pur qualificato come decreto-legislativo correttivo di precedenti interventi normativi («Modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 95 del 2017»), lo schema presenta uno spettro di contenuti assai ampio, in quanto le materie trattate non solo interessano quattro distinte forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) ma hanno un impatto significativo su diversi aspetti del loro ordinamento;

considerato che l'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019, ha autorizzato l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, purché i concorrenti fossero in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti previsti dalle norme in vigore; tali norme, intervenute successivamente al concorso del 2017, hanno modificato alcuni requisiti; in particolare, il limite massimo di età è stato abbassato da 30 a 26 anni e il titolo di studio è stato innalzato da diploma di istruzione secondaria di primo grado a secondo grado; conseguentemente, sono stati esclusi dal reclutamento quei concorrenti che, pur essendo in posizione utile in graduatoria, non possedevano, al 1° gennaio 2019, i requisiti d'età e di titolo di studio. In relazione ai concorrenti esclusi dal reclutamento, perché non in possesso dei nuovi requisiti, si sono verificate ben tre diverse casistiche di ricorso in sede giurisdizionale amministrativa, a fronte di un numero totale di esclusi quantificato intorno alle 2.100 unità;

rilevato, con riferimento al Capo IV, afferente alla Polizia penitenziaria, come gli articoli da 29 a 33 dello schema intervengano sulla complessa materia dei rapporti tra vertice amministrativo del carcere e polizia

penitenziaria, ai cui appartenenti è giustamente riconosciuto un più visibile sviluppo di carriera: la norma di delegazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 1) della legge 7 agosto 2015, n. 124 non prevede tuttavia alcun riferimento ad una riforma dell'ordinamento penitenziario, che potrà essere oggetto di un separato provvedimento; inoltre, dall'applicazione del modello proposto potrebbero sorgere difficoltà nella gestione degli Istituti di pena;

esprimono parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) il testo sia modificato nel rispetto dei seguenti principi:

a) siano apportati adeguati interventi volti ad accelerare la progressione all'interno dei ruoli e delle carriere, sia a regime che nella fase transitoria, anche mediante modalità straordinarie di avanzamento o concorso, anche con riferimento a cultura e professionalità del personale, in relazione alle esigenze di funzionalità di ciascuna Forza di polizia;

b) siano inserite opportune misure finalizzate ad accompagnare i complessi interventi di riordino dei ruoli e delle carriere con armoniche modificazioni dell'assetto organico, organizzativo e funzionale per la gestione delle procedure di reclutamento e della progressione in carriera da parte di ciascuna Forza di polizia, sia a regime che nella fase transitoria, eventualmente con il passaggio a ruoli superiori, anche da istituirsi ad hoc in via transitoria, nonché della formazione, anche iniziale;

c) siano predisposti idonei interventi volti ad armonizzare il quadro ordinamentale vigente con il processo di riordino dei ruoli e delle carriere, in materia di stato giuridico, di rapporti gerarchico-funzionali, di disciplina e di cessazione dal servizio;

d) siano introdotte misure di natura economica volte a valorizzare le professionalità maturate, a salvaguardare le posizioni economiche del personale e a riallinearle anche al fine di correggere taluni effetti sperequativi espliciti dal riordino, prevedendo anche, per gli eventuali residui annuali, rimodulazioni degli stanziamenti già previsti dallo schema in esame e destinazioni anche ulteriori rispetto a quelle già individuate.

Tali principi potrebbero trovare applicazione attraverso le modifiche di cui all'elenco allegato al presente parere;

2) con riferimento alle disposizioni dello schema che intervengono sul rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria e sulle relative conseguenze sui poteri disciplinari e sull'impiego dell'armamento, provveda il Governo a sopprimere l'articolo 29, comma 1, lettera *c*), numero 1) e 2); l'articolo 30, comma 1, lettera *f*); l'articolo 31, comma 1, lettera *a*) e l'articolo 32; coerentemente espungere altresì dal testo le modifiche apportate dallo schema all'attuale assetto ordinamentale nei profili che, anche indirettamente, hanno riflessi sulle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2006, conservando, ove siano state escluse nel testo del decreto, le competenze dei dirigenti penitenziari;

3) provveda il Governo a disporre un significativo incremento rispetto a quanto previsto dallo schema in esame delle posizioni sovranumerarie nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia penitenziaria per il quadriennio 2020-2024, con riassorbimento complessivo al 2029;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo adotti, in via del tutto eccezionale, misure, anche di carattere normativo, al fine di superare le criticità evidenziate in premessa e di considerare le aspettative dei partecipanti al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2018, nonché al fine di accelerare l'immissione in ruolo del personale, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;

b) si preveda, con riferimento al personale delle Forze di polizia il quale, per lo svolgimento – in via esclusiva – delle proprie specifiche funzioni nell'ambito dell'Istituzione di appartenenza, necessita di essere iscritto a un albo o elenco professionale, che le pertinenti spese siano sostenute dalle rispettive Amministrazioni;

c) al fine di assicurare ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile il medesimo trattamento economico ai fini pensionistici riconosciuto agli ufficiali dei corpi militari per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la computabilità dei relativi anni del corso di laurea senza riscatto;

d) al fine di assicurare ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile il medesimo trattamento economico riconosciuto agli ufficiali dei corpi militari per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la corresponsione ai medesimi funzionari delle Forze di polizia delle classi stipendiali al compimento del ventitreesimo anno di servizio nel ruolo anziché al compimento del venticinquesimo anno nel ruolo;

e) al fine di riconoscere adeguato valore al percorso di studi effettuato per l'accesso alla qualifica di commissario capo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e qualifiche e gradi corrispondenti valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la dirigenzializzazione della medesima qualifica e delle corrispondenti;

f) valuti il Governo l'opportunità, nel provvedimento correttivo in esame, di ripristinare un congruo numero di posti di funzione da Primo Dirigente della Polizia di Stato fino ad un massimo di 51 unità per assicurare ai funzionari di Polizia un'armonica progressione di carriera e non

privare gli uffici territoriali delle competenze di dirigenti esperti necessari per assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in una realtà in continua evoluzione come quella nazionale;

g) valuti il Governo l'opportunità di incrementare di un congruo numero i posti di funzione da Primo Dirigente tecnico della Polizia di Stato, per assicurare ai funzionari di Polizia tecnici un'armonica progressione di carriera nei settori altamente tecnologici e scientifici;

h) valuti il Governo l'opportunità di introdurre modifiche rispetto ai nomi delle neo qualifiche dirigenziali dei ruoli tecnici scientifici e medici per rafforzare il sentimento identitario della Polizia di Stato e consolidare le varie componenti interne della medesima;

i) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i commissari capo e qualifiche equiparate dei ruoli tecnici scientifici e medici della Polizia di Stato di cui agli articoli 1, 29 e 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, conseguano la prima qualifica dirigenziale a ruolo aperto;

l) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, ai funzionari della Polizia di Stato i quali rivestono la qualifica di commissario capo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sia assicurato un percorso di carriera specifico in uffici prodromici a quelli cui saranno assegnati allorquando conseguiranno la prima qualifica dirigenziale;

m) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i funzionari della Polizia di Stato che rivestono la qualifica di commissario capo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, possano dirigere in via di supplenza o reggenza uffici per i quali sia prevista la direzione in capo a funzionari con qualifica di vice questore aggiunto;

n) valuti il Governo di stabilire la decorrenza giuridica della qualifica dei Vice Ispettori di tre corsi, il 9°, il 10° e l'11°, in particolare, quanto al 9° corso, al 23 settembre 2013 o al 1° gennaio 2014; quanto al 10° corso, alla data del 27 luglio 2019; e quanto all'11° corso, al 28 luglio 2019;

o) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la previsione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), dello schema;

p) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che gli ufficiali del ruolo aeronavale attualmente in formazione presso l'Accademia della Guardia di finanza i quali, successivamente alla nomina a ufficiale, siano stati avviati all'attività addestrativa di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota militare di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo n. 66 del 2010, debbano contrarre ferma volontaria per la durata di 16 anni, decorrenti dalla data di avvio del predetto corso, senza possibilità di ottenere prima di tale termine il proscioglimento dagli obblighi di servizio;

q) valuti il Governo l'opportunità di aggiornare la legge istitutiva della Scuola di polizia economico-finanziaria, alla luce dell'evoluzione che ha interessato detto polo di alta formazione, il quale svolge anche formazione e aggiornamento per appartenenti ad altre Amministrazioni pub-

bliche, italiane e straniere, e di organizzazioni internazionali, nonché attività di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie;

r) valuti il Governo di prevedere che, nei concorsi pubblici e interni per l'accesso al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, le modalità di svolgimento della prova facoltativa di lingua estera siano stabilite nei relativi bandi di concorso, superando l'attuale vincolo che impone sempre sia la prova scritta, sia quella orale e conferendo maggiore elasticità nella definizione delle diverse procedure concorsuali;

s) valuti il Governo che le denominazioni dei funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria di «intendente» e «intendente aggiunto» siano sostituite con altre più appropriate a un Corpo di polizia, evitando peraltro assonanze con altre qualifiche gerarchicamente inferiori;

t) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel rispetto dell'equiparazione dei ruoli, l'avanzamento di carriera previsto per i ruoli ordinari, anche per il personale di PS con ruolo di funzionario tecnico che nel 2000 aveva gli stessi requisiti previsti per l'accesso al concorso.

u) provveda il Governo ad eliminare ogni eventuale rifiuto, svista o imperfezione di coordinamento tecnico-normativo in cui sia dovesse essere incorso in occasione della formulazione dello schema in esame;

v) provveda il Governo a sanare ogni eventuale inesattezza o errore di calcolo finanziario in cui dovesse essere incorso in occasione della formulazione dello schema in esame.

ALLEGATO

A) sia apportata una riduzione di un anno, ulteriore rispetto a quella già prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, della permanenza nella qualifica di assistente capo, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini del conseguimento della denominazione di coordinatore o della qualifica speciale, con contestuale, opportuno incremento dell'assegno una tantum per gli assistenti capo già coordinatori, al fine di incrementare le possibilità, per il personale interessato, di assumere incarichi più ampi e di maggiori rilevanza e responsabilità;

B) sia apportata una riduzione di un anno, che si affianchi a quella già prevista dallo schema in esame per il conseguimento della denominazione di coordinatore o della qualifica speciale, della permanenza nella qualifica di vice sovrintendente, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini dell'accesso alla qualifica di sovrintendente, con contestuale opportuno incremento dell'assegno una tantum per i sovrintendenti capo già coordinatori, al fine di assicurare un percorso di carriera più armonico e maggiori opportunità di progressione professionale, nonché di accelerarne l'assunzione di incarichi più ampi e di maggiori rilevanza e responsabilità;

C) sia estesa la specifica misura di salvaguardia economica, già prevista dallo schema in esame per i vice sovrintendenti, e qualifiche e gradi

equiparati e corrispondenti, (già *ex* assistenti capo/appuntati scelti con almeno 8 anni di anzianità di grado) promossi tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017, anche ai vice sovrintendenti, promossi tali tra il 2013 e il 2016, che si siano trovati nelle medesime condizioni per effetto dell'entrata in vigore dal 1° ottobre 2017 della nuova scala parametrica stipendiale, allo scopo di garantire agli interessati un allineamento economico che corregga gli effetti espliciti dal riordino su quest'unica e peculiare situazione;

D) sia prevista, anche mediante avanzamenti straordinari, un'accelerazione ulteriore a quella già stabilita dallo schema in esame, per gli attuali ispettori superiori, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, già in possesso prima del riordino della qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini dell'accesso alla qualifica apicale di sostituto commissario, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, allo scopo di attribuirle, già dal 2020, agli interessati, che avevano già acquisito, attraverso selettive procedure scrutinali o concorsuali, la qualifica apicale del ruolo, ovvero, prima del riordino stesso, quella di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti;

E) siano introdotti, in relazione all'esigenza di assicurare un adeguato potenziamento nelle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, e qualifiche e gradi corrispondenti, avanzamenti straordinari e/o procedure concorsuali interne straordinarie, da riservarsi a personale già appartenente agli stessi ruoli e da bandirsi e svolgersi secondo tempistiche da individuarsi in ragione delle specifiche esigenze di funzionalità di ciascuna Forza di polizia;

F) siano disciplinati gli effetti dell'indebita fruizione di giorni di assenza dal servizio da parte del personale, in modo che i giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti siano commutati in aspettativa senza assegni, ma utile agli effetti giuridici, qualora la circostanza non sia ascrivibile a colpa del dipendente;

G) sia prevista, per tutte le Forze di polizia, la possibilità, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso, anche pubblico, o di ogni altra procedura selettiva prevista, di articolare i corsi di formazione in più cicli formativi o addestrativi; in tali casi, ove non sia diversamente disposto, sia riconosciuta a tutti i frequentatori la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, e a tutti gli allievi la stessa decorrenza giuridica degli allievi del primo ciclo, con conseguente decorrenza dell'avvio della ferma eventualmente prevista, tutelando così anche il personale non ancora munito di un grado;

H) sia salvaguardata la posizione dei vice questori e dei vice questori aggiunti, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, risultati inidonei in modo assoluto al servizio di polizia o al servizio militare incondizionato per infermità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore dello schema in esame, mediante l'attribuzione della

possibilità di presentare domanda di transito nei ruoli civili, che lo schema in esame già assicura a regime;

I) siano previsti adeguati meccanismi volti ad assicurare che, in ragione dei futuri incrementi del trattamento economico indotto dalle dinamiche contrattuali, risulti corrispondentemente innalzato il limite fissato dal medesimo decreto in 28.000 euro ai fini dell'individuazione della platea dei beneficiari della misura della defiscalizzazione di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017;

L) siano previste disposizioni volte a destinare gli eventuali residui che in ciascuna annualità risultino dall'applicazione delle altre misure dello schema in esame, come modificato in base al presente parere, al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, al meccanismo di defiscalizzazione di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 – con opportuna rimodulazione dell'ammontare annuo degli stanziamenti indicati nello schema in esame –, nonché al fondo di cui al comma 11 del medesimo articolo 45;

M) all'articolo 3, comma 1, lettere *m*), numero 2) e *p*), dello schema, sia chiarito che le disposizioni sono volte a stabilire, per un verso, che il corso per allievi vice ispettori è preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari utili al conseguimento di una laurea «triennale» a contenuto giuridico e, per altro verso, che per l'accesso allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore è richiesto il possesso di una laurea almeno «triennale» a contenuto giuridico;

N) all'articolo 3, comma 1, lettera *q*), dello schema, la definizione delle modalità organizzative dei corsi di specializzazione, perfezionamento, qualificazione e aggiornamento del personale della Polizia di Stato sia rimessa allo strumento del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza;

O) sia perfezionata la disciplina vigente circa il corso per vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, onde fissare con organica disciplina legislativa la possibilità, per i vincitori del relativo concorso pubblico, ai fini del conseguimento dei crediti formativi per l'acquisizione delle specifiche lauree «triennali» inerenti ai diversi profili professionali, di frequentare le lezioni e sostenere gli esami direttamente presso le varie Università appositamente individuate, con previsione che i discenti possano fruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, eventualmente anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o comunque da strutture dell'Amministrazione stessa;

P) sia consentita la partecipazione, oltre che allo scrutinio per ispettore superiore secondo quanto già previsto dallo schema in esame, anche alle procedure concorsuali interne per l'accesso alla qualifica di vice commissario al personale del ruolo degli ispettori, già frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-bis per vice ispettore, in servizio alla data di entrata in vigore dello schema in esame, e in possesso del titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;

Q) sia apportata una riduzione di un anno del tempo di permanenza nella qualifica di medico principale della Polizia di Stato ai fini dell'accesso alla qualifica di medico capo, atteso che tali funzionari accedono alla carriera in virtù anche del possesso del titolo di specializzazione e, quindi, con limiti massimi di età più elevati rispetto a quelli previsti per le carriere dei funzionari «ordinari» e «tecnici», con contestuale previsione di misure valide ad evitare scavalcamenti in danno di funzionari di pari qualifica immessi in ruolo precedentemente;

R) sia consentito, in via transitoria, l'accesso allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente tecnico e medico della Polizia di Stato anche ai funzionari delle rispettive carriere che hanno avuto accesso almeno una volta allo stesso scrutinio nella vigenza delle procedure previgenti al riordino, sebbene gli stessi non siano ancora in possesso della prescritta anzianità di qualifica stabilita a regime dal medesimo riordino;

S) sia previsto, a regime, che tutti i concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, e dunque anche quelli per vice ispettore e per agente e agente tecnico, siano anche per titoli, con conseguente compiuto allineamento interno e con le altre Forze di polizia, nonché, sempre mantenendo ferma la disciplina disposta per la fase transitoria dal riordino, che i titoli rilevanti nei concorsi interni per vice ispettore siano sia quelli «di servizio» sia quelli «di cultura», in linea con i principi di delega in materia di valorizzazione del merito e delle professionalità nelle procedure di reclutamento;

T) sia confermato, con precisazione dei relativi effetti, che la previsione, già introdotta nello schema in esame in funzione deflattiva del contenzioso con riferimento ai requisiti psico-fisici e attitudinali, valga anche per i titoli, affinché debbano essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi per il personale della Polizia di Stato, a nulla rilevando ogni eventuale conseguimento successivo degli stessi;

U) sia adottata, per la disciplina di tutti i corsi di formazione iniziale per il personale della Polizia di Stato, ai fini dell'individuazione dei contenuti del già previsto decreto regolamentare del Ministro dell'interno, una medesima formulazione sintetica che si riferisca alle complessive modalità di svolgimento del corso;

V) sia previsto in via generale, nell'ambito dei corsi per il personale della Polizia di Stato, che il numero massimo delle assenze consentite agli allievi o frequentatori si determini in ragione della durata effettiva di ciascun corso, assicurando così una piena parità di trattamento tra gli stessi;

Z) sia confermato e consolidato l'assetto, già delineato nello schema in esame, per cui, per l'ordinamento del personale della Polizia di Stato, l'individuazione delle lauree, triennali e specialistiche o magistrali, a qualsiasi titolo richieste, ovvero sia quali titolo di studio di ammissione a selezioni varie o nel quadro del percorso formativo di corsi iniziali, laddove non siano rimesse a criteri fissati direttamente dalla legge, siano demandate a decreto del solo Ministro dell'interno;

AA) sia disposto un incremento di ulteriori 500 unità rispetto a quanto previsto dallo schema in esame, delle posizioni sovranumerarie nel ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri da trarre dal ruolo degli appuntati e carabinieri con concorsi straordinari dal 2020 al 2024, prevedendone il riassorbimento entro il 2030;

BB) sia previsto un opportuno incremento dell'assegno *una tantum* per i Luogotenenti, e qualifiche equiparate e corrispondenti, già «qualifica speciale»;

CC) sia prevista, in via transitoria, l'istituzione di un ruolo straordinario a esaurimento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, costituito da 600 unità da trarre mediante concorsi per titoli dal personale del ruolo sovrintendenti di grado e qualifica apicali, al fine di ricoprire nel 2020 e nel 2021 le posizioni di impiego attualmente vacanti nel ruolo ispettori, con particolare riferimento alle stazioni a forza minima;

DD) sia corretto il regime transitorio per l'attribuzione della carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri già previsto nello schema, precisando l'anno di formazione dell'aliquota per gli *ex* marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza con meno di 8 anni di anzianità ante riordino, promossi marescialli maggiore con anzianità 1° gennaio 2017, affinché conseguano la carica speciale nell'annualità successiva a quella dei promossi nel 2016;

EE) siano perfezionate, a regime, le modalità di accesso al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri per il personale proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, affinché, ferma restando la percentuale di posti a concorso complessivamente disponibile per i sovrintendenti, sia introdotta una procedura per titoli ed esami riservata ai vice brigadieri e ai brigadieri tesa a valorizzare maggiormente il personale più giovane e meritevole, lasciando l'attuale procedura per soli titoli soltanto ai più anziani brigadieri capo/qualifica speciale;

FF) sia consentita, in via transitoria, la partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, anche al personale in possesso di laurea triennale con indirizzo diverso da quello giuridico, cosicché, nel rimanente periodo transitorio fino al 2022, non rimangano esclusi marescialli del ruolo ispettori che, secondo i precedenti piani di studi degli istituti di formazione dell'Arma, si laureavano in discipline differenti;

GG) sia integrato quanto già previsto dallo schema in esame circa la possibilità di attribuire la promozione ad anzianità al personale dell'Arma dei carabinieri che, dopo aver maturato i requisiti per l'avanzamento, è deceduto ovvero è stato congedato per limite di età o invalidità permanente, anche ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale;

HH) sia integrata, senza alcun effetto economico, la disciplina già prevista dallo schema in esame in materia di promozioni a titolo onorifico per il personale dell'Arma dei carabinieri, affinché il beneficio sia esteso anche al personale di tutti i ruoli che, fino al 2015, non ha potuto beneficiare di alcuna forma di promozione in occasione della cessazione dal servizio o vi ha rinunciato per ottenere benefici previdenziali;

II) sia previsto, nella prospettiva di poter impiegare per le attività di polizia economica e finanziaria, già nel breve periodo, un più elevato numero di ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria, un incremento del ruolo sovrintendenti della Guardia di finanza di ulteriori 250 unità soprannumerarie rispetto alle 1.500 unità previste dallo schema in esame, da colmare con concorsi straordinari per il ruolo degli appuntati e finanzieri;

LL) siano previsti, allo scopo di valorizzare i sovrintendenti della Guardia di finanza con maggiore esperienza di servizio, e in special modo quelli in possesso della qualifica apicale, concorsi straordinari per l'accesso al ruolo ispettori per complessive 300 unità, anche in sovrannumero rispetto all'organico, riservati ai brigadieri capo qualifica speciale;

MM) siano previsti concorsi straordinari per l'avanzamento a maresciallo aiutante della Guardia di finanza aperti ai marescialli capo aventi un minimo di tre anni di anzianità di grado, al fine di valorizzare il merito e le migliori professionalità;

NN) sia precisato che le previsioni contenute nell'articolo 80-ter del decreto legislativo n.199 del 1995 – introdotto con il decreto legislativo n.126 del 2018 per riconoscere a tutti i frequentatori di un corso di formazione ripartito in più cicli addestrativi la medesima decorrenza giuridica ed economica del primo di tali cicli – trovano applicazione anche per i concorsi banditi prima della data di entrata in vigore di tale disposizione ma i cui periodi di formazione siano stati avviati successivamente a tale data;

OO) sia individuato puntualmente il numero dei posti a concorso per la procedura selettiva straordinaria di accesso alla Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, riservata al personale in servizio presso il medesimo complesso bandistico in qualità di «aggregato»;

PP) sia eliminato il difetto di coordinamento tra le previsioni contenute nella Tabella 1 allegata al decreto legislativo n.69 del 2001, come sostituita dallo schema in esame, e quelle recate dall'articolo 21, comma 7-ter, del medesimo decreto legislativo n.69, al fine di prevedere che le promozioni previste in quest'ultima disposizione al grado di generale di divisione del comparto aeronavale della Guardia di finanza siano effettuate nei limiti delle nuove dotazioni organiche previste per tale grado;

QQ) si preveda, al fine di assicurare un armonico sviluppo dei ruoli degli ufficiali e salvaguardare i livelli di funzionalità della Guardia di finanza, che per l'anno 2021 l'esito della valutazione degli ufficiali inclusi in aliquota al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n.69 del 2001, non produca effetti sulle promozioni attribuibili, prevedendo, altresì, che siano considerati i casi di aspettativa con riconoscimento dell'anzianità di servizio;

RR) con riferimento alle disposizioni finalizzate a formalizzare in norma funzioni già nei fatti svolte dal personale di Polizia penitenziaria a garanzia dell'ordine e della sicurezza anche delle strutture del Ministero della giustizia e la collaborazione con la magistratura di sorveglianza presso ogni Tribunale o Ufficio di sorveglianza e di assistenza ai magistrati del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione, estendere la

collaborazione del personale di Polizia penitenziaria agli uffici delle Procure generali presso le Corti d'appello, nonché riformulare la disposizione che prevede che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati anche in attività amministrative direttamente connesse ai compiti istituzionali nel senso di prevedere che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto per conservare una unitarietà dei compiti e delle funzioni di tutti gli appartenenti al Corpo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE RAUTI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 119

La Commissione difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. armonizzazione dell'avanzamento delle carriere di tutte le Forze di Polizia prese in esame dal presente atto di governo (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza, Arma dei carabinieri);
2. *turn over* adeguati in relazione a nuove assunzioni;
3. ricongiungimento delle carriere con gli anni di studio e corsi formativi ai fini pensionistici;
4. correttivi che incidano sulla modalità di indizione dei concorsi interni e dei requisiti di sbarramento per l'accesso (riconsiderazione limite di età);
5. eliminazione della sperequazione retributiva e previdenziale fra le varie Forze di polizia a fronte del medesimo grado e qualifica;
6. unificazione delle posizioni ai fini dell'azzeramento della disparità di trattamento fra le varie Forze di polizia;
7. disposizione di maggiori risorse di spesa per tutte le unità cinofile utilizzate anche in congedo;
8. incremento delle dotazioni organiche di ogni categoria carente;
9. rideterminazione calcolo pensioni di una parte del personale delle Forze di polizia;
10. scorrimento delle graduatorie ancora in corso di validità.

In particolare,

per la Polizia di Stato:

- a) l'inquadramento alla qualifica di commissario capo alla fine di ciascuno dei cinque cicli formativi (annualità 2001/2005);
- b) consentire a tutti i commissari r.e. – per i quali lo schema approvato dal Consiglio dei ministri il 26.09.2019 rimuoverebbe solo il sostantivo «esaurimento» – di essere immessi nel ruolo ordinario e, inoltre, che sia attribuita la qualifica di vice questore con decorrenza il giorno successivo alla collocazione in quiescenza per anzianità o per raggiunti limiti di età;
- c) prevedere che, a seguito del concorso per titoli, si acceda integralmente e direttamente alla qualifica di commissario capo del ruolo direttivo ad esaurimento; in considerazione della posizione giuridica differenziata in cui si è venuto a trovare il personale della Polizia di Stato,

che per effetto della mancata indizione dei concorsi *ex* articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è risultato privato della possibilità di progredire gerarchicamente nel superiore ruolo direttivo;

d) prevedere lo scorrimento della graduatoria del concorso interno appena concluso per 436 vice commissari del ruolo ad esaurimento;

e) prevedere, nella fase transitoria, per ciascuna delle qualifiche del ruolo, la riduzione di almeno il 50 per cento dei tempi di permanenza ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore;

f) scorrimento delle graduatorie ancora in corso di validità, in particolare per i seguenti casi:

i. autorizzare l'accesso alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, per tutti i soggetti risultati idonei (tra cui i 455 idonei con riserva) del concorso pubblico per l'assunzione di «893 allievi agenti della Polizia di Stato» bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso;

ii. autorizzare l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame – e previa verifica dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici ed attitudinali – del concorso pubblico del 18 maggio 2017 bandito con decreto del Capo della Polizia, al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

iii. prevedere l'accesso alle prove psicofisiche ed attitudinali, finalizzate all'ottenimento dello status di «idoneo con riserva», per i 439 allievi *over* 26 del secondo scorrimento (punteggio compreso tra 8.750 e 8.250 alle prove scritte) del concorso «893 allievi agenti della Polizia di Stato» bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso, rimasti esclusi a causa di un emendamento apportato al «decreto semplificazioni», ed inserito successivamente al bando di concorso, che ha cambiato i regolamenti concorsuali già in essere.

Per la Polizia Penitenziaria:

a) si suggerisce l'attuazione di provvedimenti tesi ad incentivare l'avanzamento della carriera mediante la riduzione dei tempi delle progressioni per i ruoli di agenti/assistenti, sovrintendenti ed ispettori;

b) valutare l'unificazione del ruolo agenti/assistenti con quello del ruolo di sovrintendenti;

c) valutare l'opportunità di prevedere un incremento nella dotazione organica dei Sovrintendenti con ulteriori 1.300 nuove unità in aggiunta alle 2.851 previste con il Riordino (decreto legislativo 95 del 29 maggio 2017);

d) implementare la platea degli aventi diritto all'accesso dei concorsi interni, attraverso procedure semplificate;

e) valutare la possibilità di riconoscere (con conseguente «ricostruzione della carriera») una «retrodata decorrenza giuridica» a tutti gli Ispettori partecipanti ai precedenti concorsi svolti e per i quali non sono state rispettate le prescrizioni del Decreto ministeriale 20 novembre 1995, n. 540;

f) prevedere per il ruolo degli ispettori la riduzione della permanenza nei gradi, onde facilitare la transizione alle qualifiche superiori: 2 anni da vice ispettore a ispettore, 3 anni da ispettore a ispettore capo, 3 anni da ispettore capo a ispettore superiore; prevedere la promozione a sostituto commissario a seguito dei 9 anni trascorsi nel ruolo di ispettore.

Per l'Arma dei Carabinieri:

a) adottare provvedimenti tesi ad incentivare l'avanzamento di carriera (con l'opportunità di raggiungere altresì il grado apicale del ruolo), mediante la riduzione degli anni della permanenza nel ruolo di Ispettore da 29 a 26 anni;

b) considerare la possibilità di ricostruire, fin dove possibile, la carriera agli ispettori che, ante riordino, pur avendo maturato più di 8 anni nel grado di maresciallo capo, non hanno avuto la possibilità di avanzare al grado superiore;

c) valutare l'opportunità di ridurre di 2 anni la permanenza nei gradi di vice brigadiere onde permettere un più rapido avanzamento di carriera;

d) valutare l'opportunità di restituire il grado di luogotenente a tutti gli ispettori declassati e demansionati i quali, ante riordino, avevano raggiunto il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza (M.A.s.UPS).

Per la Guardia di Finanza:

a) adottare un provvedimento teso a sanare la sperequazione retributiva a svantaggio dei vice brigadieri nominati in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo sistema parametrico (01/10/2017) rispetto ai vice brigadieri che hanno conseguito il grado in epoca successiva;

b) correggere la differenza nella progressione di carriera, rispetto alle altre forze di polizia, degli ufficiali vincitori del concorso straordinario riservato ai luogotenenti, nonostante sia stata prevista la riduzione da sei a tre anni del periodo di permanenza nel grado per l'accesso alla procedura concorsuale;

c) valutare l'opportunità di provvedere alle assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della Guardia di finanza mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanziari» bandito per l'anno 2018;

Per i Vigili del fuoco:

a) valutare la possibilità di provvedere ad uno stanziamento per i Vigili del fuoco di una quota parte dei fondi per il riordino delle carriere, in proporzione all'organico, valutando inoltre misure di equiparazione re-

tributiva e previdenziale di tale personale con le retribuzioni del personale appartenente alla categoria di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 legge n. 121/1981;

b) incrementare la dotazione organica del corpo dei Vigili del fuoco;

c) prevedere maggiori risorse di spesa per le unità cinofile.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Lunedì 9 dicembre 2019

Sottocommissione per i pareri**63^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente***PERILLI***La seduta inizia alle ore 14,30.*

(1631) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PERILLI (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1-*ter*, al comma 1, si rileva che la normativa europea (direttiva del Consiglio 1999/70/CE) non prevede limiti temporali specifici per la durata dei singoli contratti a tempo determinato, ma richiede semplicemente agli Stati di stabilire la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi: la previsione potrebbe quindi essere priva di portata normativa;

– all'articolo 2, al comma 2, ultimo periodo, pur prendendo atto delle modificazioni apportate alla Camera, si rileva che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, fa espressamente salve le diverse previsioni delle leggi regionali e che la materia «governo del territorio» rientra nella competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

– all'articolo 4-*bis*, sarebbe opportuno specificare il concetto di «quantità da subappaltare», nonché i destinatari della trasmissione dell'*ad-dendum* al contratto di appalto;

– all'articolo 5-*bis*, al comma 1, occorrerebbe specificare le conseguenze del mancato rispetto dell'impegno a non modificare la residenza per un decennio e al comma 2 specificare se i benefici che possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei Comuni oggetto della disposizione siano subordinati all'impegno di cui al comma 1;

– con riferimento ai trenta articoli aggiuntivi all'articolo 9, da 9-*bis* a 9-*tricies semel*, si rileva come una siffatta tecnica normativa limiti notevolmente l'accessibilità e la comprensione del testo da parte dei cittadini e degli stessi operatori del diritto: in casi simili sarebbe forse opportuno sostituire la tradizionale numerazione mediante avverbi latini con altra, quale quella utilizzata nell'ordinamento dell'Unione europea (9.1, 9.2, 9.3, etc. etc.).

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,35.

DIFESA (4^a)

Lunedì 9 dicembre 2019

Plenaria**46^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
DONNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 118)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre.

La presidente DONNO riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento, dando altresì conto di alcune proposte di parere presentate da parte dei Gruppi: una a firma dei senatori Gasparri, Berardi, Causin e Minuto (che sostituisce una precedente proposta degli stessi firmatari), una a firma delle senatrice Pucciarelli e Rauti e una a firma della senatrice Rauti (*pubblicate in allegato*).

Prende quindi la parola il relatore MININNO (M5S), per illustrare un proprio schema di parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione (*pubblicato in allegato*).

Ringrazia in primo luogo i colleghi per i contributi proposti, buona parte dei quali sono stati accolti nello schema.

Pone quindi l'accento sulle condizioni e sulle osservazioni di maggior rilievo:

– la soppressione delle disposizioni introdotte nello schema in materia di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti ulteriori delle sentenze penali, tenuto conto delle criticità evidenziate nel parere del Consiglio di Stato e considerati gli effetti talvolta irreversibili che da esse potrebbero derivarne (tali modifiche dovrebbero essere oggetto di ulteriore approfondimento e potrebbero, ad esempio, trovare spazio all'interno del provvedimento di «semplificazione e razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare», di cui al disegno di legge n. 1152);

– l'introduzione della possibilità di transito all'impiego nei ruoli civili della Difesa per i maggiori e tenenti colonnelli permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato anche per il periodo dal 1° gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

– il rimborso da parte dell'Amministrazione della difesa delle spese per l'iscrizione obbligatoria all'albo professionale per quelle figure per le quali non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale in proprio;

– la cessione a titolo gratuito dei cani riformati, in via prioritaria ai conduttori, con la possibilità di continuare a usufruire dell'assistenza veterinaria a carico dell'amministrazione nel limite di spesa annuo di 1.200 euro per ogni cane;

– la riserva del 50 per cento per i tenenti colonnelli degli ufficiali da collocare in ausiliaria;

– la riserva di posti del 5 per cento per il ruolo dei volontari in servizio permanente e del 5 per cento per il ruolo dei sergenti nel reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali;

– la possibilità per il militare inquisito nei procedimenti disciplinari di stato di farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro, oltre che dal difensore militare;

– nel reclutamento del ruolo speciale, l'elevazione del limite di età a 52 anni per i concorsi banditi fino all'anno 2024, e l'esclusione del limite d'età per i concorrenti delle forze di completamento per gli anni dal 2020 al 2022;

– l'elevazione dal 5 al 10 per cento delle promozioni degli ufficiali in servizio permanente a disposizione;

– il mantenimento del grado rivestito nei corsi per i vincitori dei concorsi interni per il reclutamento dei marescialli;

– i concorsi straordinari per il reclutamento dei 300 marescialli, riservati ai sergenti maggiori capi con qualifica speciale;

– le disposizioni per porre rimedio a sperequazioni verificatesi nell'avanzamento al grado di primo maresciallo dei marescialli capi aventi anzianità 2010;

- l'avanzamento ad anzianità al grado di luogotenente anche per i primi marescialli con anzianità 2017 che avrebbero subito una sperequazione rispetto ad altri primi marescialli con pari anzianità di grado;
- il limite massimo di tre mesi per il corso di formazione dei concorsi interni per il ruolo dei sergenti;
- la riduzione da cinque a quattro anni del periodo di permanenza minima nel grado per la promozione ad anzianità dal grado di sergente a quello di sergente maggiore e relativo periodo transitorio per evitare scavalcamenti;
- i concorsi straordinari per il reclutamento dei 1000 sergenti, riservati ai caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale;
- l'incremento degli organici dei volontari in servizio permanente con corrispondente riduzione degli organici dei volontari in ferma prefissata;
- la riduzione di un ulteriore anno di permanenza minima nel grado di caporal maggiore capo scelto per l'attribuzione della qualifica speciale, rispetto alla riduzione di due anni già prevista nello schema di decreto, e relativo periodo transitorio per evitare scavalcamenti;
- l'aumento dell'importo aggiuntivo pensionabile per le qualifiche speciali dei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente;
- la rivalutazione dell'assegno *ad personam* ai caporal maggiori capi scelti promossi sergenti prima del 1° ottobre 2017 attraverso un adeguamento al parametro stipendiale dei militari pari anzianità del ruolo inferiore;
- la revisione degli assegni *una tantum* per il personale che avendo raggiunto il grado apicale non beneficia del riordino.

Nelle osservazioni segnala, tra le altre, le seguenti:

- la risoluzione della penalizzazione subita dal personale del comparto difesa e sicurezza cessato dal servizio nel periodo del «blocco» stipendiale;
- l'estensione alla dirigenza militare dell'area negoziale prevista per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile;
- la rivisitazione della nomenclatura dei gradi;
- l'introduzione per i vincitori dei concorsi interni della possibilità di conoscere la sede di destinazione prima dell'avvio del corso formativo iniziale, cosicché gli interessati possano eventualmente rinunciare alla nomina;
- un concorso straordinario per l'arruolamento di marescialli riservato al personale appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente arruolati ai sensi della legge n. 958/1986, escluso, per varie ragioni dallo stesso concorso bandito per il solo anno 2018.

Conclude dando lettura di una raccomandazione finale per prendere in considerazione la possibilità di rivedere, in prospettiva futura, una suddivisione del personale in 3 categorie: esecutiva, direttiva e dirigenziale.

Interviene il senatore GASPARRI (*FI-BP*), rammentando innanzitutto le posizioni critiche espresse dalla sua parte politica sull'atto del Governo, che non è dotato di risorse sufficienti per realizzare un provvedimento in grado di soddisfare pienamente le aspettative del personale. Rileva che tale criticità è ampiamente emersa anche nel corso delle numerose audizioni tenute dalla Commissione e in particolare in quella del Capo di Stato maggiore della Difesa, che aveva espresso significative riserve sul provvedimento.

Osserva quindi che, nonostante tali premesse, il Gruppo Forza Italia ha tenuto un comportamento costruttivo, formulando poche ma rappresentative proposte volte a sostenere l'apertura delle carriere, l'abbassamento dell'età anagrafica del personale nei vari ruoli e una serie di aumenti stipendiali parametrali che avrebbero avuto riflessi su istituti connessi quali straordinari, pensionamenti.

Di tali proposte, ne risultano accolte alcune relative agli ufficiali (ossia alla categoria A), mentre poche relative alle categorie, B, C e D.

Nel dettaglio, il parere dei relatori consentirebbe agli ufficiali non idonei al servizio il passaggio impiego civile retroattivo al 10 gennaio 2018; si riserva poi una percentuale di posti per lo «scivolo» a tenenti colonnelli che non potevano usufruirne per età; si incrementano dal 5 al 10 per cento le promozioni in servizio permanente a disposizione (SPAD), si incrementa l'indennità dirigenziale per tenente colonnello con più di 7 anni nel grado; per i marescialli e figura un aumento dell'importo aggiuntivo pensionabile (ma estremamente ridotto e fine a se stessa). Inoltre, si realizza per le categorie C e D la apertura delle carriere ed in ultima analisi si prevede un'adeguata assistenza veterinaria e farmacologica per i cani militari non più operativi e affidati a personale militare.

Tuttavia nello stesso testo risultano assenti altre importanti misure economiche. Ad esempio, ai marescialli non è stato riconosciuto l'assegno che avrebbe dovuto valorizzare il ruolo direttivo riconosciuto nel decreto legislativo n. 94 del 2017. Manca inoltre, una valorizzazione economica e giuridica dei gradi apicali graduati e sergenti. Si poteva altresì mantenere la sede di provenienza per il personale vincitore di concorso di cui all'articolo 690, comma 1 e si sarebbe dovuto sanare la sperequazione relativa alla Cassa previdenziale per i sottufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri. Andava altresì prestata attenzione all'aumento parametrico di 1.5 punti per la qualifica del ruolo graduati e sergenti, 1 punto al grado di luogotenente e 2 punti alla rispettiva qualifica di luogotenente, e andava altresì individuata una più chiara soluzione al tema della nomenclatura dei gradi e dei distintivi (pure presente ma inserita soltanto nelle osservazioni). Non viene inoltre affrontata l'introduzione di un ruolo ad esaurimento nella categoria degli ufficiali per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, dove inquadrare i luogotenenti e i primi luogotenenti provenienti dal concorso straordinario, come previsto dal decreto legislativo n. 94 del 2017, con le stesse anzianità di grado dello stesso ruolo dei Carabinieri (già in essere), 1 anno da sottotenente, 2 anni da tenente.

Alcune proposte, recepite però soltanto come osservazioni (e pertanto con scarso potere vincolante), sono inoltre da valutare criticamente: in particolare la possibilità di bandire un concorso straordinario per l'arruolamento di marescialli contribuirebbe a creare, come già in passato, grande disparità di trattamento a danno di coloro che si sono arruolati in base ai vari *iter* concorsuali con il profilo di carriera ben definito.

Conclude osservando che, nonostante nel parere del relatore vi siano alcuni profili condivisibili (ad esempio provvedimenti che tendono a ridurre le sperequazioni tra Forze armate e Forze di polizia, una generale apertura dei ruoli per il passaggio di grado, la valorizzazione economica e giuridica dei gradi apicali e interventi specifici per alcune categorie), nel complesso le misure appaiono comunque insufficienti (soprattutto in relazione alle categorie B, C, e D), per poter esprimere un orientamento favorevole.

La senatrice RAUTI (*FdI*) illustra la proposta di parere a sua firma, ponendo l'accento su alcune tematiche di particolare importanza quali il computo, ai fini dell'anzianità contributiva, del servizio prestato nelle Forze armate, l'introduzione, nel Codice penale militare di pace, di specifiche fattispecie contro la violenza di genere, le problematiche sottese ai ruoli dei marescialli e dei sergenti.

Dà poi per illustrata l'ulteriore proposta a firma sua e della senatrice Pucciarelli.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP*), richiamando le osservazioni da lui poc'anzi esposte, preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto contrario.

La senatrice RAUTI (*FdI*) preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Il senatore VATTUONE (*PD*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, e nel porre l'accento sullo sforzo compiuto dal Governo nel garantire un primo importante nucleo di risorse economiche a sostegno del riordino delle carriere, preannuncia invece, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Anche la senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, sottolineando l'accurato lavoro svolto dal relatore e sottolineando il positivo operato del Governo.

L'oratrice osserva, altresì, che molte questioni rimarcate dal senatore Gasparri, come quella previdenziale, rimarranno senz'altro all'attenzione del Dicastero.

Interviene quindi il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*), preannunciando il voto di astensione della propria parte politica e soffermandosi, incidentalmente, su alcune misure eccessivamente restrittive che disciplinano l'accesso all'Arma dei carabinieri.

Interviene da ultimo, brevemente, il sottosegretario CALVISI, valutando positivamente il lavoro svolto dal relatore. Lo schema di parere, infatti, rappresenta un'efficace sintesi delle proposte emerse nel corso del dibattito, che supera le mere logiche di schieramento.

L'oratore pone inoltre l'accento sulle misure poste in essere dal Governo al fine di garantire una prima, importante quota di risorse economiche per finanziare il riordino delle carriere.

Conclude osservando che i criteri con cui il Governo valuterà il parere approvato dalla Commissione terranno saranno gli eccessi di delega e la compatibilità finanziaria.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente DONNO, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazione del relatore, che risulta approvata.

Risulta quindi preclusa la votazione delle restanti proposte di parere.

La seduta termina alle ore 11,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 118

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi che:

– l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha conferito al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nel rispetto del principio dell'equiordinazione del personale appartenente al comparto difesa e sicurezza, secondo i principi e i criteri direttivi fissati dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

– il Consiglio dei ministri, nella riunione del 26 settembre 2019, ha deliberato in via preliminare, lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *a*, 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132», rimesso a questa Commissione per il parere di competenza (Atto del Governo n. 118);

visti:

– l'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, così come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

– i decreti legislativi 29 maggio 2017 n. 94 e n. 95;

– il Codice dell'ordinamento militare (COM) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

– il parere espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nel parere n. 02857, adottato nelle adunanze del 24 ottobre e 7 novembre 2019;

– il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 17 ottobre del 2019;

riconosciuto l'efficace lavoro svolto dai «tavoli interforze», contrassegnato da elevata complessità e, per questo, ancor più apprezzabile per le soluzioni individuate a sintesi delle differenti esigenze, attese le peculiarità degli ordinamenti, dei compiti e delle attribuzioni di ciascuna delle amministrazioni del comparto difesa e sicurezza;

preso atto delle audizioni informali dei rappresentanti del COCER-Interforze in data 24 ottobre e del Capo di Stato maggiore della Difesa in data 12 novembre;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1:

1) ritenuta la primaria rilevanza delle criticità evidenziate e dei pregnanti rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel predetto parere n. 02857, adottato nelle adunanze del 24 ottobre e 7 novembre 2019, in merito alle disposizioni introdotte nello schema in materia di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti ulteriori delle sentenze penali, il Governo, sopprima le lettere *c)*, n. 3) [art. 635, co. 2-*bis* COM], *r)* [art. 914 COM], *ee)* [art. 1373 COM], *ii)* [art. 1392 COM], *ll)* [art. 1393 COM], *mm)* [art. 1398 COM]. Al riguardo la Commissione esprime il convincimento che l'intero pacchetto delle citate modifiche debba costituire oggetto di autonomo e rigoroso approfondimento sul piano tecnico-giuridico e sotto il profilo applicativo, tenuto anche conto degli effetti talvolta irreversibili che esse potrebbero recare sulle situazioni giuridiche soggettive «*sensibili*» dei destinatari, eventualmente disciplinando la materia previo adeguamento della delega prevista dal disegno di legge A.S. 1152, recante «*Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare*» in corso di esame;

2) in riferimento alla lettera *u)*, n. 2), che inserisce il nuovo comma 1-*sexies* dell'articolo 930 del Codice dell'ordinamento militare, il Governo introduca adeguate disposizioni di natura transitoria, che consentano di beneficiare della possibilità di transitare all'impiego nei ruoli civili della Difesa (ivi prevista in attuazione di precise indicazioni fornite dalle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento in occasione del parere formulato sull'Atto del Governo n. 396 in data 10 e 11 maggio 2017), anche agli ufficiali con il grado di maggiore e di tenente colonnello delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, la cui definitiva inidoneità al servizio militare incondizionato sia stata accertata nel periodo che va dal 1° gennaio 2018 fino alla entrata in vigore del presente provvedimento;

3) il Governo introduca un comma 2-*bis*) all'articolo 894 del Codice dell'ordinamento militare per prevedere, all'interno del rapporto di impiego esclusivo del personale militare, il rimborso da parte dell'Amministrazione della difesa delle spese per l'iscrizione all'albo professionale sostenute dagli ingegneri militari, allo scopo di prestare il loro servizio ad esclusivo beneficio dell'Amministrazione militare presso le strutture del genio militare di Esercito, Marina e Aeronautica sia in Italia che all'estero. Per tali categorie di personale, infatti, al pari che per il personale delle professioni sanitarie, l'iscrizione al rispettivo albo professionale è funzionale allo svolgimento dell'attività di servizio.

In particolare, il comma aggiuntivo sia formulato come segue:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2020 l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale militare appartenente alle Armi del genio e delle trasmissioni dell'Esercito italiano, ai Corpi degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio della Marina militare e del genio aeronautico dell'Aeronautica militare per l'iscrizione al relativo albo professionale, quando tale iscrizione risulta obbligatoria per lo svolgimento della specifica attività di servizio a beneficio esclusivo della Forza armata d'appartenenza.»;

4) il Governo introduca all'articolo 212 del Codice dell'ordinamento militare un comma aggiuntivo che preveda il rimborso da parte dell'Amministrazione della difesa delle spese per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale, prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sostenute dal personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e tecnico-sanitarie nonché dagli psicologi militari, i quali prestano servizio a beneficio esclusivo dell'Amministrazione militare presso le strutture di cura e presso le altre strutture del servizio sanitario militare in Italia e all'estero. Ciò, nella considerazione che – come pure evidenziato dal Consiglio di Stato (oltre che da altri giudici di merito) – per tali categorie di personale l'iscrizione obbligatoria risulta essere direttamente funzionale rispetto allo svolgimento dell'attività professionale ad esclusivo vantaggio dell'Amministrazione d'appartenenza.

In particolare, il comma aggiuntivo sia formulato come segue:

«3-bis. A decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1 nonché dagli psicologi militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.»;

5) il Governo introduca dopo l'articolo 312 del Codice dell'ordinamento militare un articolo aggiuntivo inteso a prevedere che il personale militare conduttore dei cani che, dopo aver prestato servizio nelle Forze armate, vengono riformati giacché non più idonei al servizio, per essi particolarmente usurante possa ottenerne la cessione, a titolo gratuito, in via prioritaria, continuando a usufruire dell'assistenza veterinaria già prevista ai sensi dell'articolo 533 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

In particolare, l'articolo aggiuntivo sia formulato come segue:

«Art. 312-bis. Cessione a titolo gratuito dei cani delle Forze armate riformati – 1. A decorrere dal 2020, il personale militare conduttore dei cani delle Forze armate riformati, in quanto non più idonei al servizio, può ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. In tal caso, nei confronti di ciascun cane continua ad essere assicurata l'assistenza

veterinaria ai sensi dell'articolo 533 del regolamento, entro il limite di spesa annuale di euro 1.200,00.»;

6) il Governo preveda modifiche all'articolo 2230 del Codice dell'ordinamento militare, per riservare ai tenenti colonnelli, a decorrere dall'anno 2020, una quota del 50 per cento delle unità di ufficiali ivi previste da collocare in ausiliaria a domanda.

In particolare, le modifiche siano formulate come segue:

«pp) all'articolo 2230, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il cinquanta per cento delle unità di ufficiali di cui al comma 1, lettere da m) a m-quinquies), è riservato ai tenenti colonnelli. Se il numero dei tenenti colonnelli è inferiore alla quota riservata, le posizioni residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso."»;

all'articolo 2, comma 1:

1) il Governo introduca modifiche agli articoli 655, 656 e 659 del Codice dell'ordinamento militare in materia di reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, volte a uniformare le modalità di immissione in ruolo dei vincitori dei relativi concorsi, prevedendo per tutti il conferimento del grado iniziale di sottotenente, nonché a fissare la riserva del 5 per cento dei posti messi a concorso a favore del personale appartenente, rispettivamente, al ruolo dei sergenti e a quello dei volontari in servizio permanente. Ciò al fine di superare la disparità di trattamento attualmente esistente tra i vincitori del medesimo concorso, i quali, se provenienti dalle forze di completamento o dalla ferma prefissata, sono immessi nel ruolo speciale con il grado rivestito, ottenendo in tal modo una più rapida progressione di carriera, nonché un più vantaggioso trattamento economico, mentre, se appartenenti ad altre categorie, accedono al medesimo ruolo con il grado iniziale di sottotenente.

In particolare, le modifiche siano formulate come segue:

«a) all'articolo 655:

1) al comma 1, alle lettere b) e c), le parole "con il grado rivestito" sono sostituite dalle seguenti: "con il grado di sottotenente";

2) il comma 5 è soppresso;

b) l'articolo 656 è sostituito dal seguente:

"Art. 656. – Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente – 1. Nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, sono stabilite le seguenti riserve di posti:

a) per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui alla lettera a), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento;

b) per il personale appartenente al ruolo dei sergenti, di cui alla lettera a), numero 5), in misura pari al cinque per cento;

c) per il personale appartenente al ruolo dei volontari al servizio permanente, di cui alla lettera a), numero 5-bis), in misura pari al cinque per cento.

2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle categorie non riservatarie".;

c) all'articolo 659, il comma 3 è soppresso»;

2) il Governo introduca una modifica all'articolo 1034, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, volta a prevedere che tutti i componenti delle commissioni di avanzamento degli ufficiali appartengano ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano le cariche di Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale del Ministero della difesa, espungendo la vigente deroga a favore anche degli ufficiali che ricoprono cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni. Ciò al fine di evitare che ufficiali a cui è stato attribuito il grado vertice all'atto del transito in ausiliaria possano trovarsi, in ragione dell'incarico ricoperto, a dover valutare ufficiali che in precedenti procedure di avanzamento avevano conseguito, rispetto a loro, un più elevato punteggio di merito.

In particolare, il comma 2 sia formulato come segue:

«2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche di cui all'articolo 1094, comma 3.»;

3) il Governo introduca, all'articolo 1370 del Codice dell'ordinamento militare, disposizioni volte a prevedere che nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito possa farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.

In particolare, le disposizioni introdotte devono rispecchiare la seguente formulazione:

«all'articolo 1370:

dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

"3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro."»;

4) alla lettera a), n. 2), capoverso 1.1, in riferimento all'articolo 210 (*Attività libero professionale del personale medico e paramedico*) del Codice dell'ordinamento militare, il Governo sopprima le parole «, ad eccezione di incarichi in favore di tali Amministrazioni». Ciò da un canto per evitare eventuali squilibri o disparità fra le parti del processo e, dall'altro, giacché le attività peritali a favore dell'amministrazione della Difesa sono svolte dai medici militari nell'ambito dell'ordinaria attività di servizio e non nell'esercizio delle attività libero professionali;

5) alla lettera *e*), il Governo corregga un errore materiale, riferendo la novella all'articolo 678 del Codice dell'ordinamento militare non al comma 3, ma al comma 4 del medesimo articolo;

6) alla lettera *l*), il Governo introduca modifiche al primo periodo del comma 4, dell'articolo 831 del Codice dell'ordinamento militare, al fine di renderlo coerente con il testo complessivo dell'articolo risultante in conseguenza delle modifiche ad esso diffusamente apportate dalla medesima lettera *l*), numeri da 1) a 5). Più in particolare, sia previsto che, oltre ai capitani, anche i maggiori dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi per il transito nei ruoli normali possano essere ammessi al corso di stato maggiore, previo concorso per titoli, nel numero di posti stabilito dal relativo bando di concorso;

7) alla lettera *s*), n. 2), il Governo modifichi la lettera *b*) dell'articolo 1037 del Codice dell'ordinamento militare, espungendo *le parole* «*in servizio permanente*».

Ciò, al fine di uniformare la formulazione della rinnovata composizione della Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano con quella prevista per le omologhe Commissioni delle altre Forze armate (Marina e Aeronautica) di cui agli articoli 1038 e 1039, nella considerazione che la necessaria appartenenza dei componenti ai ruoli del servizio permanente effettivo, secondo quanto indicato nel presente parere, dovrà essere prevista in via generale dall'articolo 1034 del codice dell'ordinamento militare in attuazione della condizione di cui al n. 1 della presente lettera *b*);

8) alla lettera *aa*), il Governo integri il comma *2-bis* dell'articolo 1094, inserendo, in fine, le seguenti parole: «, a decorrere dal 30 dicembre 2019»;

all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera *a*), numero 2), capoverso *1-quinquies*, riferito all'articolo 2196-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, relativo al regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali, il Governo integri le modifiche ivi stabilite prevedendo ulteriori disposizioni volte a stabilire anche l'elevazione del limite di età a 52 anni per i concorsi banditi fino all'anno 2024, nonché, per gli anni dal 2020 al 2022, deroghe a favore dei concorrenti provenienti agli ufficiali inferiori delle forze di completamento.

In particolare, le ulteriori disposizione siano formulate come segue:

«all'articolo 2196-*bis*:

1) al comma 1, lettera *a*), le parole "45 anni" sono sostituite dalle seguenti: "52 anni";

2) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-quinques. Il limite di età di cui al comma 1, lettera a):

a) fino all'anno 2024, è innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito Italiano;

b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera b)".»;

2) alla lettera *d*), il Governo introduca un'ulteriore modifica all'articolo 2250-*ter*, comma 1, lettera *a*) del Codice dell'ordinamento militare, incrementando da cinque a dieci la percentuale per il calcolo delle promozioni degli ufficiali in servizio permanente a disposizione.

In particolare, la disposizione sia formulata come segue:

«d) all'articolo 2250-ter, comma 1, lettera a), le parole "5 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento per l'anno 2019 e 10 per cento dal 2020 al 2031"»;

all'articolo 4, comma 1:

1) il Governo modifichi l'articolo 762 del Codice dell'ordinamento militare in materia di stato giuridico dei vincitori dei concorsi per il reclutamento nei ruoli marescialli ammessi a frequentare i corsi formativi, in modo da prevedere, per i concorsi interni, il mantenimento del grado rivestito.

In particolare, l'articolo 762 sia formulato come segue:

«Art. 762. Stato giuridico dei frequentatori – 1. Il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), durante la frequenza dei corsi formativi previsti assume la qualità di allievo. Il personale militare di cui all'articolo 682, comma 4, lettera b), all'atto dell'assunzione della qualità di allievo, perde il grado eventualmente rivestito. In caso di perdita della qualità di allievo, il predetto personale è reintegrato nel grado precedentemente rivestito ed è restituito ai reparti ed enti di appartenenza, per il completamento degli eventuali obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi presso la scuola.

2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso.

3. Al personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), durante la frequenza dei corsi formativi previsti si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza.»;

2) alla lettera *b*), il Governo inserisca le seguenti ulteriori modifiche all'articolo 682, comma 5, del Codice dell'ordinamento militare prevedendo:

2.1) alla lettera *a*), numero 1.2 che la qualifica ivi richiesta sia posseduta nell'ultimo triennio anziché nell'ultimo quadriennio;

2.2) alla lettera *b*) che il requisito ivi previsto relativo al possesso di "dieci anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente", sia

sostituito da "sette anni di servizio di cui almeno tre in servizio permanente";

3) alla lettera *d*), riferita all'articolo 816 del Codice dell'ordinamento militare in materia di ruoli dei militari dell'Aeronautica militare, il Governo inserisca le seguenti modifiche:

3.1) rimodulando al n. 2), il comma *2-bis*):

3.1.1) sostituendo le parole "ai ruoli dei marescialli e dei sergenti" con le parole: "al ruolo dei marescialli". L'espunzione del ruolo sergenti è necessaria dal momento che ad essi non si applica più la previsione che concerne la disciplina dell'avanzamento a scelta (art. 1284, comma 1, così come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera *d*), dello schema di provvedimento in esame);

3.1.2) specificando il criterio di proporzionalità da utilizzare per la determinazione del numero di promozioni annuali a scelta da attribuire a ciascuna specialità assicurando almeno una promozione per specialità.

In particolare, le modifiche siano formulate come segue:

"2-bis. Per il personale appartenente al ruolo dei marescialli le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna specialità, con l'attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio della proporzionalità e assicurando almeno una promozione per specialità".»;

all'articolo 5, comma 1:

1) Nel rispetto del principio di equiordinazione all'interno del comparto sicurezza e difesa, il Governo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 682, introduca gli articoli *2197-quater* e *2197-quinquies* per prevedere, per gli anni dal 2021 al 2023, lo svolgimento di concorsi straordinari per titoli ed esami, per un numero complessivo di 300 posti riservati ai sergenti maggiori capi con qualifica speciale e gradi corrispondenti delle Forze armate, per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché un'adeguata disciplina transitoria concernente lo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori.

In particolare, le integrazioni devono rispecchiare le seguenti formulazioni:

«Art. 2197-quater. Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso seguenti requisiti:

a) la laurea.

b) aver riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente e non aver ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione dei posti per Forza armata.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di sei mesi.

Art. 2197-*quinquies* disciplina transitoria relativa allo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, già ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, ne prosegue la frequenza con il grado precedentemente rivestito.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del rispettivo ruolo di provenienza.

3. I periodi di tempo trascorsi presso le scuole sono computati ai fini dell'anzianità di servizio.»;

2) alla lettera a), concernente l'articolo 2197 del Codice dell'ordinamento militare in materia di regime transitorio del reclutamento dei marescialli:

1.1) al numero 1.3, al capoverso b), il Governo sopprime le seguenti parole: «, escluso il requisito di anzianità per i volontari in servizio permanente, fissato in sette anni di servizio comunque prestato, di cui almeno tre in servizio permanente»;

1.2) al numero 2, il capoverso 1-*bis*) è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, numero 244, il limite di età per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), è elevato a 52 anni»;

3) alla lettera c), concernente l'introduzione dell'articolo 2250-*quinquies* del Codice dell'ordinamento militare, in materia di disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli dei sergenti dell'Aeronautica militare, il Governo posticipa al 2020 la decorrenza delle procedure di avanzamento introdotte dal comma 2-*bis* dell'articolo 816, e limiti

l'esclusione ai soli marescialli di prima classe, precedentemente giudicati idonei ma non promossi e non anche ai sergenti maggiori.

In particolare, la modifica sia formulata come segue;

«Art. 2250-quinquies. Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli dell'Aeronautica militare – 1. Le procedure di avanzamento di cui all'articolo 816, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2020, esclusi i marescialli di 1^a classe precedentemente giudicati idonei ma non promossi.»;

4) alla lettera *d*), il Governo integri l'articolo 2251-*bis* del Codice dell'ordinamento militare inserendo al comma *7-bis*, disposizioni di coordinamento concernenti i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo marescialli per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-*sexies*, comma 1, lettera *a*), nonché di un comma *7-quater*, volto ad introdurre una disciplina dettagliata delle decorrenze e dell'ordine di iscrizione in ruolo per le promozioni al grado di primo maresciallo negli anni dal 2020 al 2022. Ciò, al fine di consentire un'applicazione della norma in modo da evitare ogni possibilità di produrre, proprio in sede applicativa, ingiustificati «scavalcamenti».

In particolare, le integrazioni siano formulate come segue:

4.1) al numero 2, al comma *7-bis*, alle lettere *c*) e *d*) le parole «6 anni» sono sostituite dalle seguenti: «7 anni»;

4.2) al comma *7-ter* le parole «sono formate tre distinte aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «sono formate due distinte aliquote» e la lettera *c*) è soppressa;

4.3) il comma *7-quater* sia formulato come segue:

«7-quater. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle promozioni al grado di primo maresciallo e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);

b) 2 luglio 2020, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;

c) 3 luglio 2020, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2018;

d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota di cui al comma 7-ter, lettera b);

e) 1° luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);

f) 2 luglio 2021, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;

g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;

- h) 4 luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b);
- i) 1° luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
- l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2022;
- m) 3 luglio 2022, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;
- n) 4 luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b).»;

5) alla lettera e), n. 4), il Governo modifichi l'articolo 2251-ter del Codice dell'ordinamento militare in modo da evitare errate applicazioni nella fase di composizione delle aliquote di valutazione per la promozione al grado di luogotenente dei primi marescialli non promossi con il primo terzo delle aliquote dal 2018 al 2022. Al riguardo il Governo deve sostituire i commi dal 3- bis al 3-quinquies e deve prevedere i commi aggiuntivi dal 3-sexies e 3-octies, secondo le formulazioni di seguito indicate. In particolare il comma aggiuntivo 3-septies è volto a dettagliare in modo puntuale le date di promozione al grado di luogotenente per l'anno 2020, nel corso del quale, per effetto delle riduzioni nelle permanenze dei gradi del ruolo marescialli, confluiscono 4 differenti corsi, in modo tale che ogni anzianità rimanga distinta e non vengano a crearsi problematiche applicative nella formazione dell'ordine di iscrizione in ruolo e, dunque, di «scavalcamenti».

Conseguentemente, il citato numero 4 sia sostituito dal seguente:

«4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2028, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera b), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono rispettivamente:

- a) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;
- b) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
- c) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
- d) 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
- e) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
- f) 3 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi

giudicati idonei e promossi nell'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;

g) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;

h) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251-bis, comma 6;

i) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianità nel grado di maresciallo capo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011;

l) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a);

m) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b);

n) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2028, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con le aliquote fino al 31 dicembre 2019;

o) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con l'aliquota 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a).

p) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con l'aliquota 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera b).

3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020, sono formate sei distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:

a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

d) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.

e) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.

f) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi con l'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;

3-quater. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, il personale è incluso in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare

precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilita al comma 3-bis.

3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2020, è formata un'aliquota di valutazione per i primi marescialli aventi anzianità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di cui al comma 3 bis, lettera g).

3-sexies. In deroga all'articolo 1282, i primi marescialli di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c), d), e), f), e g) sono valutati ai sensi dell'articolo 1056.

3-septies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

- a) 1° gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera a);*
- b) 2 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera b);*
- c) 3 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera c);*
- d) 4 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera d);*
- e) 5 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera e);*
- f) 6 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera f);*

3-octies. Per l'anno 2021 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

- a) 1° gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;*
- b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;*
- c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8.»;*

6) alla lettera f), il Governo modifichi l'articolo 2251-*quater* del Codice dell'ordinamento militare nei termini di seguito indicati:

6.1) al numero 1)

6.1.1) al punto 1.2), correggendo un errore nella tecnica redazionale, laddove l'attuale formulazione della novella determina, alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2251-*quater*, la sostituzione dell'anno «2008» con il «2009» in entrambi i casi in cui esso compare. Ciò comporta l'erroneo effetto di escludere, peraltro del tutto irrazionalmente, dalla previsione volta all'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, il solo personale che riveste il grado di primo maresciallo dal 2008. Al riguardo è pertanto necessario modificare il citato punto 1.2) in modo che la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2251-*quater* risulti formulata come di seguito:

«c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.»;

6.1.2) al punto 1.3), sostituendo le lettere aggiuntive dalla *c-quater* alla *c-septies* con le seguenti:

«c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a);

c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b);

c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c);

c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d);

c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e);

c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f);

c-decies) 6 anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g).»;

6.2) al numero 2):

6.2.1) sostituendo, il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianità di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dal comma 2.»;

Ciò per consentire, ai fini dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, anche i Primi Marescialli con anzianità 2007, promossi luogotenenti in data 1° gennaio 2017, nell'attuale formulazione erroneamente ed irragionevolmente esclusi, la possibilità, invece riconosciuta a tutti gli altri con anzianità successive, di essere inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione dei requisiti per l'attribuzione della citata qualifica, così evitando un tempo di attesa di 364 giorni per l'inserimento in aliquota dopo la maturazione dei requisiti stessi. La correzione non comporta oneri aggiuntivi poiché se da un canto anticipa l'inclusione in aliquota dei citati primi marescialli, così consentendo, anche per essi gli anticipati avvio e conclusione delle relative procedure per l'attribuzione della qualifica, dall'altro non determina alcuna modifica della decorrenza della relativa attribuzione e, dunque, degli effetti da essa derivanti. Inoltre deve essere inserito il riferimento corretto

al comma 1 dell'articolo 1323, in luogo del comma 3, giacché quest'ultimo è stato abrogato e le disposizioni a cui si fa deroga sono contenute nel comma 1.

6.2.2) introducendo i commi aggiuntivi *2-quinquies* e *2-sexies*, volti a dettagliare in modo puntuale le date di attribuzione della qualifica di primo luogotenente per l'anno 2020, nel corso del quale, per effetto delle riduzioni nelle permanenze dei gradi del ruolo marescialli, confluiscono 4 differenti corsi, in modo tale che ogni anzianità rimanga distinta e non vengano a crearsi problematiche applicative nella formazione dell'ordine di iscrizione in ruolo e, dunque, di «scavalcamenti».

In particolare, i commi aggiuntivi devono rispecchiare le seguenti formulazioni:

«2-quinquies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2008;

b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2009;

c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianità 2010;

d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianità 2011;

2-sexies. Per l'anno 2027 la decorrenza delle attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017;

b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017;

c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;

d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.»;

7) alla lettera *h*), il Governo modifichi l'articolo 2251-*sexies* (*Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di maresciallo capo e*

gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare) del Codice dell'ordinamento militare nei termini di seguito indicati:

7.1) alla rubrica dell'articolo 2251-*sexies* dopo le parole «per l'avanzamento al grado di» sono inserite le seguenti: «maresciallo ordinario.»;

7.2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«4. In deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, il personale di cui all'articolo 2197-ter, comma 4, lettera a), numero 1), avente decorrenza di grado 1° gennaio, è incluso in un'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dall'articolo 1278.»;

8) il Governo introduca disposizioni per porre rimedio a sperequazioni verificatesi nell'avanzamento al grado di primo maresciallo dei marescialli capi aventi anzianità 2010 in modo da attribuire una diversa decorrenza del grado di primo maresciallo in relazione alla data di arruolamento. In particolare il Governo preveda, per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, per ognuno dei tre terzi dell'avanzamento a scelta a primo maresciallo, di cui all'articolo 1273, decorrenza 1° gennaio dell'anno di inserimento in aliquota se il periodo minimo di permanenza nel grado è stato maturato nel primo semestre e decorrenza 1° luglio se il periodo di permanenza nel grado è stato maturato nel secondo semestre;

all'articolo 6, comma 1:

1) alla lettera *a)*, numero 1), il Governo modifichi l'articolo 691, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, prevedendo per il reclutamento nel ruolo dei sergenti il concorso interno e successivo corso di formazione basico, riservato nel limite massimo del dieci per cento ai volontari in servizio permanente e nel limite minimo del quaranta per cento ai volontari in servizio permanente con 10 anni di anzianità nel ruolo.

In particolare, le modifiche siano formulate come segue:

«all'articolo 691:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole «aggiornamento e formazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «formazione basico»;

1.2) alla lettera *a)* le parole «nel limite minimo del quaranta per cento, e comunque non superiore all'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo del sessanta per cento»;

1.3) alla lettera *b)* le parole «nel limite massimo del sessanta per cento, e comunque non inferiore al quindici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite minimo del quaranta per cento»;

2) alla lettera c) il Governo modifichi la rubrica e il comma 1 dell'articolo 773 del Codice dell'ordinamento militare per disciplinare il corso di formazione basico previsto per il concorso interno per il reclutamento nel ruolo marescialli.

In particolare, le modifiche devono rispecchiare la seguente formulazione:

«c) all'articolo 773:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Corso di formazione basico";

2) al comma 1 le parole "corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "corso di formazione basico della durata non superiore a tre mesi";

3) lettera e), il Governo, all'articolo 1285, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, riduca da cinque a quattro anni il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore».

In particolare la lettera e) deve rispecchiare la seguente formulazione:

«e) all'articolo 1285:

1) al comma 2, le parole "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "4 anni";

4) lettera f), il Governo modifichi l'articolo 1286, comma 1 al fine di adeguare le condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Esercito, ai minori periodi minimi di permanenza fissati dal presente provvedimento».

In particolare la lettera f) sia formulata come segue:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore. Per gli incarichi tecnici delle operazioni speciali e di quelli dei tecnici Aeromobili il periodo indicato è comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano terminati con esito favorevole".»;

2) il punto 2) è soppresso.»;

all'articolo 7, comma 1:

1) Nel rispetto del principio di equiordinazione all'interno del Comparto sicurezza e difesa, il Governo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 690, introduca l'articolo 2197-*sexies* per prevedere, per gli anni dal 2021 al 2023, lo svolgimento di concorsi straordinari per titoli ed esami, per un numero complessivo di 1000 posti riservati ai caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti delle Forze

armate, per il reclutamento nei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

In particolare, la disposizione sia formulata come segue:

«Art. 2197-sexies. Concorso straordinario per il ruolo dei Sergenti – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 690, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di mille posti, per il reclutamento nei ruoli dei Sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;

b) non aver riportato nell'ultimo quadriennio una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente;

c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione dei posti per Forza armata.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.»;

2) alla lettera a):

2.1) al n. 1), il Governo modifichi il comma 1-ter dell'articolo 2254-bis del Codice dell'ordinamento militare, espungendo dalle lettere c) e d) la parola «capi».

Si tratta evidentemente di un refuso formale dal momento che l'oggetto della disciplina sono i requisiti per l'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo, nella quale possono essere inclusi solo i sergenti e non anche chi il grado di sergente maggiore capo già lo riveste e, rispettivamente dopo i commi 4 e 5, introduca i commi aggiuntivi 4-bis e 5-bis secondo le seguenti formulazioni:

2.2) dopo il n. 5 sono inseriti i seguenti:

«6) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per la promozione al grado di sergente maggiore per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per sergenti e gradi corrispondenti, sotto elencati:

a) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.»;

7) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti è così disciplinata:

a) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;

b) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a).»;

3) alla lettera b), n. 2), il Governo modifichi il comma 2 dell'articolo 2254-ter del Codice dell'ordinamento militare, sostituendo le lettere da a) ad l) con le seguenti:

«a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;

b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017;

c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;

d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre;

e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017;

f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020;

g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;

h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a);

i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b);

l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c).

m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024.

n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a).

o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b).»;

all'articolo 8, comma 1:

1) il Governo modifichi l'articolo 798-bis, comma 1, lettera c) del Codice dell'ordinamento militare, prevedendo la rimodulazione in incremento degli organici dei volontari in servizio permanente con corrispondente riduzione degli organici dei volontari in ferma prefissata.

In particolare, la disposizione sia formulata come segue:

«all'articolo 798-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) volontari:

1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 42.080 in servizio permanente e 22.150 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.325 in servizio permanente e 5.225 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.425 in servizio permanente e 5.825 in ferma prefissata.".

2) alla lettera d), n. 1.2), relativa all'articolo 1307-bis del Codice dell'ordinamento militare in materia di attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti, il Governo, ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, preveda la riduzione di un ulteriore anno di permanenza minima nel grado di Caporal maggiore capo scelto».

In particolare, la lettera d), numero 1.2) sia formulata come segue:

«1.2) alla lettera a), le parole "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"»;

all'articolo 9, comma 1:

1) tenuto conto delle modifiche introdotte alla lettera c) dell'articolo 798-bis) del Codice dell'ordinamento militare volte a rimodulare in incremento gli organici dei volontari in servizio permanente con corrispondente riduzione degli organici dei volontari in ferma prefissata, il Governo preveda, all'articolo 2207-bis del codice dell'ordinamento militare, una ripartizione transitoria per gli anni dal 2025 al 2029 delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che determini un adeguato e graduale conseguimento delle misure a regime fissate dallo stesso articolo 798-bis):

In particolare, la disposizione sia formulata come segue:

«Art. 2207-bis. Ripartizione transitoria delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare – 1. Per gli anni dal 2025 al 2028, in deroga all'articolo 798-bis, comma 1, lettera c), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 798, comma 2, le dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito ita-

liano, della Marina dell'Aeronautica militare sono determinate nelle seguenti unità:

a) per l'anno 2025:

1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata;

b) per l'anno 2026:

1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.730 in servizio permanente e 22.500 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.150 in servizio permanente e 5.400 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.250 in servizio permanente e 6.000 in ferma prefissata;

c) per l'anno 2027:

1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.930 in servizio permanente e 22.300 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.250 in servizio permanente e 5.300 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.350 in servizio permanente e 5.900 in ferma prefissata;

d) per l'anno 2028:

1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 42.080 in servizio permanente e 22.150 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.325 in servizio permanente e 5.225 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.425 in servizio permanente e 5.825 in ferma prefissata.";

2) lettera c): il Governo intervenga sull'articolo 2255-ter del Codice dell'ordinamento militare, modificando le lettere c), d) ed e) del comma 2 e introducendo i commi aggiuntivi 2-*quater* e 2-*quinquies*, volti a dettagliare in modo puntuale la formazione delle aliquote e le date di attribuzione della qualifica speciale per l'anno 2020, nel corso del quale, per effetto delle riduzioni della permanenza minima nel grado per l'attribuzione della qualifica a speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, confluiscono 3 differenti corsi, in modo tale che ogni anzianità rimanga distinta e non vengano a crearsi problematiche applicative nella formazione dell'ordine di iscrizione in ruolo e, dunque, di "scavalcamenti".

In particolare, le modifiche siano formulate come segue:

2.1) al punto 1):

2.1.1) alla lettera c) le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

2.1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) 4 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b);"

2.1.3) alla lettera e) le parole "6 anni", sono sostituite dalle seguenti: "5 anni";

2.2) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

"2-quater. Per il conferimento delle qualifiche speciali per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, sotto elencati:

a) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;

b) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

c) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

d) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.

2-quinquies. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della qualifica speciale è così disciplinata:

a) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;

b) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla precedente lettera a);

c) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale di cui alla precedente lettera b);

d) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale di cui alla precedente lettera c)".»;

all'articolo 10:

1) Il Governo preveda che a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, sia rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:

a) euro 327,03 per primo luogotenente;

b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;

c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale.

2) al comma 1, lettera c), n. 1), il Governo corregga un refuso formale, riferendo la novella non alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1809 del Codice dell'ordinamento militare, ma alla lettera e) del medesimo comma 1;

3) al comma 2, lettera b), al punto 1.2), le parole «euro 200,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 400,00»;

4) Il Governo preveda la rivalutazione dell'assegno ad *personam* ai caporal maggiori capi scelti (cd. +8, come massimo riferimento parametrico) promossi sergenti ante 1° ottobre 2017 attraverso un adeguamento, dal 1° ottobre 2017, del predetto assegno.

In particolare al comma 2, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2013 – 30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, dalla medesima data, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e per il grado di sergente".»;

all'articolo 11, comma 2) lettera c), il Governo modifichi l'articolo 2262-bis del Codice dell'ordinamento militare secondo quanto appresso indicato:

1) corregga un errore materiale espungendo dalle rispettive lettere b) dei commi 8-bis e 8-ter, la parola «scelti»;

2) il comma 8-quater è sostituito dal seguente:

«8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi dell'articolo 1273, comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente comma è corrisposto un assegno una tantum pari a euro 250,00.»;

3) dopo il comma 8-quater aggiunga il seguente:

«8-quinquies. Al personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter è corrisposto un ulteriore assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:

a) personale di cui alle lettere a) euro 65,00 nell'anno 2020;

b) personale di cui alle lettere b) euro 80,00 nell'anno 2020;

c) personale di cui alle lettere c) euro 90,00 nell'anno 2020.»;

Il Governo preveda altresì di destinare i residui eventualmente risultanti in ciascuna annualità dalle misure dello schema in esame al fondo

per l'efficienza dei servizi istituzionali, al meccanismo di defiscalizzazione di cui all'articolo 45, comma 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché al fondo di cui all'articolo 1826-*bis* del Codice dell'ordinamento militare;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo adotti ogni iniziativa valida a reperire risorse aggiuntive da allocare con strumenti normativi idonei e per le medesime finalità sul fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e, conseguentemente, a predisporre adeguate iniziative normative volte a prevedere un'ulteriore delega legislativa in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale del comparto sicurezza e difesa, per definire le criticità emergenti nella fase attuativa del presente provvedimento nonché per adottare ulteriori e indispensabili disposizioni delegate riferite a quei segmenti di personale che, in ragione della distribuzione delle risorse operata dai provvedimenti normativi adottati in materia, non risultano corrispondentemente valorizzati dai punti di vista giuridico, dello *status* e del trattamento economico;

b) il Governo valuti l'adozione di idonee iniziative normative per mettere fine all'iniqua penalizzazione subita dal personale del comparto difesa e sicurezza cessato dal servizio nel periodo del «blocco» delle retribuzioni imposto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (come prorogato da successive disposizioni). Tale personale, infatti, se in detto arco temporale è stato promosso al grado superiore o comunque ha teoricamente maturato il diritto a benefici economici, se ne è visto negare non solo il riconoscimento in servizio ma anche la valorizzazione ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, subendo, di fatto, un danno patrimoniale permanente in conseguenza di una misura che, invece, era destinata a produrre effetti solo temporanei;

c) il Governo valuti la piena estensione alla dirigenza militare dell'area negoziale prevista per il corrispondente personale delle Forze di polizia a ordinamento civile dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2017, n. 95;

d) il Governo valuti di prevedere un ruolo speciale a esaurimento in cui inquadrare, a similitudine di quanto avviene per i colleghi delle Forze di polizia, una parte del personale proveniente dal ruolo marescialli;

e) il Governo valuti di prevedere una rivisitazione della nomenclatura dei gradi di tutte le categorie, in modo da modificare, in particolare, le attuali denominazioni dei gradi previste per la categoria dei graduati e al fine di ottenere una piena omogeneizzazione delle denominazioni dei gradi equivalenti nell'ambito delle categorie di ciascuna Forza armata, benché riferite a ruoli differenti;

f) il Governo valuti di prevedere l'apprestamento di meccanismi che consentano al personale vincitore dei concorsi interni per l'accesso ai ruoli superiori di conoscere la sede di prevista destinazione prima del-

l'avvio del corso formativo iniziale, cosicché gli interessati possano eventualmente rinunciare alla nomina;

g) il Governo valuti di prevedere apposite modifiche normative affinché al personale delle Forze armate in determinate condizioni, anche in relazione alla riorganizzazione in atto e nell'ambito degli stanziamenti disponibili, possa essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario in deroga ai tetti massimi annuali individuali vigenti;

h) il Governo valuti di porre rimedio ad eventuali sperequazioni verificatesi nei confronti dei sergenti maggiori con anzianità 2016 in relazione alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 94 del 2017;

i) il Governo valuti di prevedere meccanismi per assicurare che la soglia di 28.000 euro fissata per accedere alla defiscalizzazione di cui all'articolo 45, comma 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, possa essere adeguata in conseguenza all'eventuale incremento delle retribuzioni;

l) il Governo valuti di integrare quanto già previsto dallo schema circa l'attribuzione della promozione ad anzianità al personale che, dopo aver maturato i requisiti per l'avanzamento, è deceduto ovvero congedato per limite di età o invalidità permanente, consentendo anche la possibilità di conseguire la qualifica e la carica speciale;

m) il Governo valuti di disciplinare gli effetti dell'indebita fruizione di giorni di assenza dal servizio da parte del personale delle Forze armate in modo che dette assenze siano commutate in aspettativa senza assegni, ma utile agli effetti giuridici, rendendo la previsione meno afflittiva, atteso che, ferme restando le eventuali responsabilità penali e/o disciplinari, l'assenza indebita potrebbe determinarsi anche per errore materiale ascrivibile alla sola Amministrazione;

n) il Governo valuti di integrare le previsioni dello schema tese a escludere dai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate gli aspiranti con tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, qualora gli stessi siano ritenuti lesivi del «decoro dell'uniforme» o della «dignità della condizione del militare», mediante l'introduzione di un rinvio espresso al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, teso a circoscrivere le suddette limitazioni ai concetti di «decoro» e «dignità» ivi declinati;

o) il Governo valuti l'opportunità di bandire, al fine di evitare un contenzioso giudiziario e rimediare ad una grave sperequazione, un concorso straordinario per il reclutamento di marescialli riservato al personale appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dalla data di transito in servizio permanente, analogamente e con le stesse condizioni di quanto previsto, per il solo anno 2018, dall'articolo 2197-ter del decreto legislativo 15 marzo 2016, n. 66;

e con la seguente raccomandazione:

a) il Governo valuti l'opportunità di rivedere in prospettiva i ruoli del personale militare in modo da far combaciare le categorie con la tradizionale tripartizione delle funzioni in esecutive, direttive e dirigenziali, semplificando così il quadro normativo generale e rendendo più armoniche le progressioni di carriera in coerenza con le esigenze funzionali delle amministrazioni.

**NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI
SENATORI GASPARRI, BERARDI, CAUSIN
E MINUTO SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 118**

La Commissione difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che:

questo provvedimento nasce con l'intento di correggere e integrare il riordino varato nel decreto legislativo 94 del 2017. Quello che doveva quindi essere un «correttivo» è riuscito, invece, così come hanno testimoniato le numerose audizioni di tutto il personale del comparto, a scontentare tutti, mancando totalmente l'obiettivo di armonizzazione che si proponeva e che tutti gli auditi e le donne e gli uomini che questi rappresentavano, si aspettavano.

La ragione principale di questo fallimento è sicuramente la mancanza di fondi adeguati. Un problema che affligge il comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico da ormai molti anni e su diversi aspetti a cui, anche in questo caso, il governo non ha posto riparo, partorendo così un provvedimento privo di quelle misure che da anni vengono sollecitate e che stanno minando, come è ampiamente emerso, non solo l'operatività pratica del personale ma anche, e questo è forse peggiore, le giuste motivazioni e la fiducia nel proprio lavoro e per il proprio dovere che ha permesso in questi anni di sopperire a tutto il resto e mantenere ad altissimo livello l'immagine delle forze armate. Come ha spiegato il generale Vecciarelli, Capo di Stato maggiore della Difesa, nel corso della sua audizione il provvedimento «non ha potuto costituire quel segnale di attenzione molto atteso dal personale e recepire tutti gli interventi auspicati soprattutto a causa dell'esiguità e inadeguatezza del supporto finanziario». E ancora: «Il personale militare e civile, frustrato da anni nelle sue legittime aspettative, rischia di veder vacillare quella motivazione finora dimostratasi risolutiva per la funzionalità dell'organizzazione». Anche le poche scelte condivisibili, di armonizzazione di alcune progressioni di carriere, con minori tempi di permanenza per alcuni gradi, rappresentano soltanto piccole soluzioni che lasciano aperte troppe altre criticità che invece andavano affrontate con maggiore determinazione e praticità.

Il generale Vecciarelli paragona il riordino ad una vecchia tela, da anni oggetto di rattoppi estemporanei e alla buona che ormai non regge più. Una analogia che rende perfettamente l'idea di questo inutile correttivo che «a causa essenzialmente di una limitatissima disponibilità di

fondi, non rappresenta il risultato ideale. Sarebbe necessario un ulteriore "vero" e significativo investimento per portare a compimento, in maniera organica e sistemica, un disegno organizzativo più attagliato alla realtà e più confacente agli sforzi ed ai sacrifici del personale. Ciò permetterebbe di rispondere alle legittime aspettative della nostra gente, innalzare il grado di motivazione, con riflessi in termini di efficienza e operatività dello strumento». Il provvedimento andrebbe rivisto completamente stanziando ulteriori, ben più importanti risorse reperibili nella manovra finanziaria in discussione in questi giorni e riscritto totalmente partendo dalle tante, giuste e condivisibili, indicazioni emerse dal confronto con il comparto e da noi riassunte nelle condizioni;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

per l'Arma dei carabinieri:

si provveda alla seguente rimodulazione di permanenza nei gradi per il ruolo brigadieri: riduzione di 3 anni da appuntato scelto ad appuntato scelto QS, riduzione di permanenza di 2 anni nel grado di vice brigadiere, riduzione di permanenza di un ulteriore anno nel grado di maresciallo ordinario;

si modifichino gli avanzamenti a 3 anni per i brigadieri, 5 anni per brigadieri capo, 8 anni per brigadiere capo q.s.;

si provveda alla creazione di un ruolo ad esaurimento nel grado di maresciallo ordinario destinato ai brigadieri capo q.s.;

si predisponga un concorso per titoli ed esami dedicato ai vice brigadieri, brigadieri e brigadieri capo con riserva e con il 20 per cento dei posti disponibili per non mortificare le aspettative dei giovani brigadieri;

si provveda all'eliminazione dai concorsi interni degli accertamenti psicoattitudinali;

si provveda per il grado ispettori di restituire il grado di luogotenente agli ispettori declassati e dimensionati che, ante riordino, avevano ottenuto il grado di maresciallo s.u.p.s.;

si provveda a ricostruire la carriera degli ispettori che prima del riordino avevano maturato più di 8 anni nel grado di maresciallo capo;

si provveda a ridurre da 29 a 26 gli anni di carriera, così da permettere di progredire e raggiungere grado apicale;

si provveda, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a che i militari in servizio permanente effettivo che ricoprono il ruolo di rappresentanti in uno o più organi di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nell'ambito della categoria di elezione, risultati, all'esito delle apposite procedure selettive interne, vincitori di concorso per l'accesso a un ruolo superiore rispetto a quello di appartenenza, possano essere ammessi una sola volta a frequentare, a domanda dell'interessato e in soprannumero, il primo corso di formazione utile avviato successivamente alla scadenza del mandato di rappresentanza;

– per la categoria D:

si provveda ad equiparare il riordino, laddove nelle altre Forze armate il ruolo degli infermieri ricopre il grado di maresciallo mentre nei carabinieri è ricoperto dagli appuntati;

si valuti la riduzione ad un anno per il passaggio a servizio permanente per chi proviene da altra Forza armata.

Per le altre Forze armate:

integrare l'articolo 1919 del T.U.O.M. con il personale avente titolo dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito;

– categoria A:

si provveda ad estendere al personale militare l'area negoziale prevista per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile;

si provveda ad estendere ai colonnelli la norma che consente a maggiori e tenenti colonnelli non idonei la possibilità di passaggio all'impegno civile rendendola retroattiva all'1.1.2018;

si provveda a riservare una percentuale di posti per il cosiddetto «scivolo» ai tenenti colonnelli che attualmente non possono usufruirne a causa del limite di età;

si provveda ad incrementare dal 5 al 10 per cento il numero delle promozioni in servizio permanente a disposizione (SPAD), equiparandole a quelle previste per l'Arma dei carabinieri;

si incrementi l'indennità dirigenziale per i tenenti colonnello con più di 7 anni nel grado;

– categoria B:

si provveda ad un adeguato riconoscimento economico per i marescialli che, che sono interessati dal provvedimento;

si provveda all'attivazione dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ);

rimodulare all'articolo 10, commi 7 e 8, rimodulare le tabelle relative ai valori dell'importo aggiuntivo pensionabile e del compenso per lavoro straordinario dovuti alle neo-introdotte qualifiche apicali e ai gradi apicali di ruoli marescialli, sergenti e graduati, in modo da assicurare maggiore equità;

si preveda una maggiore misura economica posta in essere per strutturare, in punto di diritto e nel merito, ciò che la norma prevede per la terza area funzionale, ottenuta anche in considerazione del fatto che gli ispettori/marescialli completano il corso di formazione dopo tre anni di Scuola militare con il conseguimento della laurea triennale che, dall'anno 2028 in avanti, sarà indispensabile per il raggiungimento dei gradi apicali del ruolo;

si provveda all'attuazione della «funzione direttiva» prevista e normata dai decreti legislativi 94 e 95 del 2017 per lo sviluppo di carriera del ruolo ispettori/marescialli;

prevedere un ruolo speciale ad esaurimento per quegli ufficiali provenienti dal ruolo marescialli che subirebbero una evidente disparità di trattamento rispetto agli omologhi colleghi dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato;

bandire un concorso, riservato ai marescialli apicali e non, il cui ruolo rischia di rimanere compresso senza ulteriori sbocchi di carriera;

– categorie C e D:

si realizzi la cosiddetta «apertura delle carriere», attraverso la valorizzazione professionale ed economica delle qualifiche speciali, la riserva nei concorsi ordinari di una percentuale di posti a beneficio di sergenti e graduati, la rimodulazione delle percentuali previste per l'accesso al concorso sergenti e la modifica della durata del corso di aggiornamento e formazione professionale, oltre che, infine, l'estensione delle mansioni riconosciute al ruolo sergenti;

si valorizzino le qualifiche apicali dei ruoli anche in funzione dell'anzianità del ruolo;

si determini un aumento parametrico di 1.5 punti per la qualifica del ruolo graduati e sergenti, 1 punto al grado di luogotenente e 2 punti alla rispettiva qualifica di luogotenente;

si estenda ai sergenti vincitori di concorso di cui all'articolo 690 del decreto legislativo n. 94/2017 il mantenimento della sede così come stabilito per gli assistenti capo, secondo un necessario principio normativo di equi ordinazione;

si provveda a trovare una soluzione al tema della nomenclatura dei gradi e dei distintivi di grado;

– graduati:

si provveda ad un adeguato premio per i graduati in possesso della qualifica speciale, ai quali per legge sono affidati incarichi di particolare responsabilità;

si provveda ad una rimodulazione della misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo di base, così come avvenuto per le categorie con il decreto legislativo n. 94/2017 e un aumento dell'importo aggiuntivo pensionabile così come avvenuto per il grado apicale e per alcune categorie con l'articolo 10, comma 7, lettera c) del decreto legislativo n. 94/2017.

Si preveda l'adeguata assistenza veterinaria e farmacologica ai cani militari alienati e in affido al personale militare che ne faccia richiesta.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI PUCCIARELLI E RAUTI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 118

La Commissione difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che:

il provvedimento in esame nasce con le finalità di correggere il riordino previsto dal decreto legislativo 94 del 2017, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate;

il cosiddetto correttivo aveva come obiettivo, quindi, quello di armonizzare le innovazioni previste dal decreto legislativo n. 94 del 2017, assicurando il rispetto del principio di equi-ordinazione tra le componenti del comparto sicurezza e difesa e l'equa ripartizione di risorse tra le categorie di personale e le priorità di intervento;

il riordino sopra citato, e il correttivo in esame, prevedono una migliore articolazione delle carriere grazie all'introduzione di nuovi gradi e qualifiche e tempi di permanenza più brevi, e hanno previsto maggiori possibilità di interazione tra i ruoli, rispondendo alla necessità di sostenere le legittime ambizioni di crescita del personale;

al contempo, il presente correttivo, a causa della scarsità delle risorse stanziare, non rappresenta un adeguato segnale di attenzione nei confronti del comparto sicurezza e difesa, ma prevede l'introduzione di singole modificazioni che, se pur necessarie, dovrebbero essere inserite in un generale ripensamento e riordino del comparto sicurezza;

inoltre, è necessario rispondere alle esigenze espresse dall'Amministrazione e dal personale delle Forze armate, prevedendo un concreto e ingente aumento delle risorse, nelle more di una riforma organica dell'intero comparto,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

è importante prevedere il riconoscimento delle nuove funzioni assegnate con il riordino dei ruoli dal decreto legislativo n. 94/2017;

per i ruoli graduati e sergenti disporre un aumento di 1,5 punti parametrali per il personale a cui è attribuita la Qualifica Speciale;

per il ruolo marescialli e per i luogotenenti disporre un aumento di 1 punto parametrale e 2 punti per i primi luogotenenti;

per i tenenti colonnelli con più di 10 anni di grado disporre un aumento di 350 € annui lordi dell'assegno dirigenziale;

estendere alla dirigenza militare l'articolo 46, comma, 1 del decreto legislativo n. 95/2017 con il quale nel riordino dei ruoli delle Forze di polizia è stata introdotta l'area negoziale;

riservare ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti l'80 per cento dei posti previsti per gli ufficiali previsti dagli articoli 2229 e 2230 del Codice dell'ordinamento militare;

modificare l'articolo 1, comma 1, lettera *u*), paragrafo 1-*sexies* del provvedimento in discussione in modo da rendere retroattiva dal 1 gennaio 2018 in merito la norma che introduce a domanda il passaggio all'impiego civile nei ruoli dei funzionari della Difesa dei maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti non idonei al servizio militare incondizionato;

equiordinare le promozioni a servizio permanente a disposizione dei tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate alla percentuale prevista per i pari grado delle Forze di polizia a ordinamento militare (10 per cento anziché l'attuale 5 per cento per gli anni dal 2019 al 2031);

implementare il *budget* relativo alle spese veterinarie per i cani in dotazione alle Forze armate e prevedere anche la copertura veterinaria a carico dello Stato anche per quelli in quiescenza;

adottare provvedimenti idonei per il personale del comparto Difesa e Sicurezza penalizzato nel periodo del blocco delle retribuzioni imposto dall'articolo 9 del decreto legge n. 78 in data 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 in data 30 luglio 2010 e successive proroghe, sia per quello in servizio che quello in quiescenza:

– dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, per quanto attiene agli incrementi economici derivanti da progressione di carriera del personale contrattualizzato e non ed agli incrementi stipendiali automatici (assegno funzionale) del personale contrattualizzato;

– dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 per quanto attiene agli incrementi stipendiali automatici (classi e scatti) del personale non contrattualizzato.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
SENATRICE RAUTI SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 118**

La Commissione difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valutare l'opportunità di interpretare ed applicare la disposizione recata dall'articolo 2052 del Codice dell'ordinamento militare quale norma di rango primario pienamente valida affinché l'intero servizio militare prestato venga, a tutti gli effetti, computato per il riconoscimento dell'anzianità retributiva e di ruolo nelle carriere, cui accede il personale con almeno dieci anni di pregressa esperienza militare nella posizione del servizio permanente effettivo, in particolare quello di cui all'articolo 984-*bis* del Codice dell'ordinamento militare;

valutare l'opportunità di modificare l'articolo 988-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, concernente i richiami in servizio della riserva di complemento, innalzando il limite di età a 60 anni per il richiamo in servizio degli ufficiali della Riserva selezionata – previo raggiungimento dei requisiti minimi nelle prove di efficienza fisica richiesti per gli ufficiali di pari età in servizio permanente effettivo e altri ruoli – senza distinzione alcuna tra gli ufficiali superiori ed inferiori, al fine di garantire alle Forze armate un bacino di professionisti in possesso di un ampio e consolidato *background*, nonché di esperienze lavorative di particolari professionalità, che vengono impiegati per soddisfare particolari e specifiche esigenze di ricerca, studio, progettazione, addestrative e logistiche delle Forze armate;

prevedere – al fine di una razionalizzazione del sistema dei reati militari e della giurisdizione militare – delle disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori volte a contrastare atti e fenomeni di prevaricazione e violenza tra militari, spesso commessi in danno di donne militari; la previsione è volta altresì a colmare un vuoto normativo relativo ai delitti, che oggi sono attribuiti, necessariamente ma al contempo irragionevolmente, alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare;

valutare l'opportunità di apportare delle modifiche al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, al fine di prevedere le modalità di reclutamento nel ruolo ad esaurimento dei marescialli, dal ruolo di sergenti;

valutare l'opportunità di apportare delle modifiche al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, al fine di garantire l'equo trattamento nel trascinarsi dell'anzianità contributiva.

BILANCIO (5^a)

Lunedì 9 dicembre 2019

Plenaria

231^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Misiiani, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e per l'interno Sibilìa.

La seduta inizia alle ore 19,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti.)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, dopo aver rinviato alla Nota di lettura n. 101 del 2019 del Servizio del bilancio l'approfondimento degli aspetti di dettaglio, la necessità di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di fornire gli approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (*limitatamente alle parti di competenza*)
 - **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati, da parte dei relatori, gli emendamenti 8.2000, 8.2001, 10.2000, 12.2000, 17.0.2000, 17.0.2001, 18.0.2000, 18.0.2001, 18.0.2002, 28.2000, 28.0.2000, 34.2000, 44.2000, 47.0.2000, 47.0.2001, 49.0.2000, 49.0.2001, 52.0.2000, 55.0.2000, 58.0.2000, 70.2000, 72.2000, 73.0.2000, 86.2000, 95.2000, 96.2000, 97.2000 e 100.2000, pubblicati in allegato. Informa altresì che sono stati presentati in data odierna gli ulteriori emendamenti dei relatori 6.2000, 7.2000, 8.2002, 8.2003, 11.2000, 25.2000, 28.2001, 28.0.2001, 32.0.2000, 39.2000, 40.2000, 44.2001, 47.2000, 58.0.2001, 58.0.2002, 58.0.2003, 63.2000, 91.0.2000, 91.0.2001 e 91.0.2002 (*pubblicati in allegato*).

È stato presentato, da parte dei relatori un ulteriore subemendamento 18.0.1000/6 e il subemendamento 17.1000/2000, (*pubblicati in allegato*).

Informa altresì che è stato ritirato l'emendamento 28.8 e che è stata revocata l'inammissibilità del subemendamento 17.1000/18.

Il presidente PESCO propone quindi di fissare per le ore 12 di domani il termine per la presentazione dei subemendamenti agli ulteriori emendamenti dei relatori.

Dopo un intervento critico del senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) sull'andamento dei lavori, la Commissione conviene di fissare alle ore 14 di domani il termine per presentare subemendamenti a tali ulteriori emendamenti dei relatori.

Dopo l'intervento del relatore STEFANO (*PD*), che propone di riprendere l'esame degli emendamenti originariamente accantonati, interviene il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) per chiedere ragguagli circa le proposte emendative che si intendono effettivamente esaminare.

Il relatore STEFANO (*PD*) precisa che la Commissione è ormai in condizione di riprendere l'esame degli emendamenti accantonati e segnalati a partire dall'articolo 3.

Il senatore CALANDRINI (*Fdi*), ribadendo la disponibilità della propria parte politica ad esaminare analiticamente le proposte emendative formulate da ultimo dai relatori e dal Governo, sollecita la Presidenza a garantire comunque una maggiore chiarezza circa i testi e gli emendamenti che si intende iniziare a porre in votazione.

Il presidente PESCO fa riferimento al lavoro ormai pressoché compiuto di valutazione da parte dei relatori degli emendamenti riformulati.

A giudizio del senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) sarebbe opportuno conoscere anche informalmente l'esito di tale valutazione.

Dopo gli interventi dei senatori LA PIETRA (*Fdi*) e ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), il presidente PESCO propone di concludere la seduta pomeridiana e di convocare per le ore 21 la seduta notturna già prevista per le ore 20,30 di oggi.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO avverte che la seduta già convocata alle ore 20,30 di oggi inizierà alle ore 21.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586

Art. 6.

6.2000

I RELATORI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 714 è abrogato;
- b) il comma 715 è sostituito dal seguente:

"715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706 si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

Art. 7.

7.2000

I RELATORI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della riso-

luzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

Art. 8.

8.2000

I RELATORI

Al comma 29, lettera a), dopo le parole: «del territorio» sono aggiunte le seguenti: «nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati».

8.2001

I RELATORI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "città di Genova", sono inserite le seguenti: "nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del Programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7"».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da: «941 milioni di euro per l'anno 2021» fino a «1.401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024».

8.2002

I RELATORI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

"857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855:

a) le opere con costo fino 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 10 mesi;

b) le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi;

c) le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 e 5.000.000 l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi"».

8.2003

I RELATORI

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. All'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: "in cui versa la rete viaria", inserire la seguente: "provinciale" e sostituire le parole: "è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana" con le seguenti: "è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti"».

Art. 10.**10.2000**

I RELATORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2022";

b) al comma 7-bis, al primo periodo, le parole: "al comma 7", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 7 e 7-ter";

c) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

"7-ter. ANAS S.p.A. è autorizzata nei limiti previsti nei commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.";

d) al comma 8, primo periodo, le parole: "alle finalità di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter"».

Art. 11.**11.2000**

I RELATORI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «economia circolare», sono aggiunte le seguenti: «il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «garanzie di cui al comma 2», sono aggiunte le seguenti: «anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico»;*

d) *al comma 4, infine, è aggiunto il seguente periodo: «Le specifiche iniziative da avviare nelle Zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico».*

Art. 12.**12.2000**

I RELATORI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, e quanto a 16,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

3-quater. Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto di 14 milioni per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 14.000.000;
2021: - 11.000.000;
2022:-.

Art. 17.

17.1000/2000

I RELATORI

All'emendamento 17.1000:

a) *capoverso* «articolo 79»,

sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) nel comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 1, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo nonché su quella contenuta in MACSI che siano realizzati con più materiali non immediatamente separabili e nei quali la materia plastica di cui al comma 1 sia inferiore al 40 per cento in peso".»

e nella lettera i), sostituire le parole: «da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020 e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*», con le seguenti: «da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno 2020, nella *Gazzetta Ufficiale*»;

b) *dopo il capoverso* «articolo 79», *aggiungere il seguente capoverso:* «Conseguentemente all'articolo 82, nel comma 15, le parole: "da adottare entro il mese di febbraio dell'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "da pubblicare, entro il mese di agosto dell'anno 2020, nella *Gazzetta Ufficiale*"»;

c) *capoverso* «articolo 17», *sostituire le parole:* «65 milioni di euro annui», *con le seguenti:* «65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e 165 milioni di euro a decorrere dal 2022»;

d) *dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:* «All'articolo 18, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole ', per il triennio 2019-2021,' sono soppresse."»;

e) *dopo il secondo conseguentemente inserire il seguente:* «All'articolo 40, comma 1, sostituire le parole: "50 milioni per l'anno 2020", con le seguenti: "80 milioni per l'anno 2020".

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure per la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria)

1. All'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole "di 20 milioni di euro per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti "e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020";

dopo le parole "aree colpite da eventi sismici," è espunta la parola "nonché";

dopo le parole "della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari" sono aggiunte le seguenti: ", nonché all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 5, della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo."»;

f) *capoverso «articolo 98»,*

al comma 1 eliminare le parole: «A decorrere dall'anno 2020,» *e sostituire le parole:* «100 milioni di euro annui» *con le parole:* «100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024.»;

al comma 2 sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dal 2020» *con le parole:* «100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024.»;

g) *dopo il tredicesimo conseguentemente inserire il seguente:* «Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente: "Art. 91-bis. (Cinque per mille). - All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è così riformulato: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".»;

h) *capoverso* «articolo 17», *anteporre i seguenti*:

«Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis.

(Modalità di determinazione fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione "Fondi e Accantonamenti" ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui all'articolo 96, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi - in conto/competenza e in conto/residui - e gli accertamenti.»;

«All'articolo 13 le parole: "1.650 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.750 milioni" e le parole "3.175 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3.375 milioni".»;

All'articolo 75, comma 1, capoverso 4-ter, le parole «sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria» sono soppresse;

i) *l'ottavo conseguentemente è sostituito dal seguente*: «All'articolo 99 comma 2 sostituire le parole "è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "è incrementato di 308,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 405 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 475 milioni di euro per l'anno 2023, di 492,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 440 milioni di euro per l'anno 2025, di 638,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 580 milioni di euro per l'anno 2027 e 421 milioni di euro annui a decorrere dal 2028"»;

j) *il tredicesimo conseguentemente è sostituito dal seguente*: «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Art. 91 (*Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione*). - 1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei tra-

sporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

- a) concessioni autostradali;
- b) concessioni di gestione aeroportuale;
- c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- d) concessioni ferroviarie.

2. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019."»;

k) *capoverso* «articolo 76» *le parole*: «A decorrere dal 1° luglio 2020» *sono sostituite dalle seguenti* «A decorrere dal 1° ottobre 2020»;

l) *dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente*: «Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2021.

3. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di "Fondo IPCEI", è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico".»;

a) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:
«L'articolo 93 è sostituito con il seguente:

"Art. 93 – (*Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite*) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a*) e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b*). Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di euro 200.

4. A decorrere dal 1° marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

5. L'articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato".»;

a) *dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:*

1) «L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 22 – (*Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali*) – 1. Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0.

2. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali

nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 5, 6 e 7 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

3. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 6 e 7, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

6. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento per la

quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

7. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

8. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi precedenti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 7, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, nel caso degli investimenti di cui al comma 5, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 12 per gli investimenti di cui ai commi 6 e 7. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 6 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 5. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6 e 7, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

9. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

10. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

11. Il credito d'imposta di cui al comma 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

12. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6 e 7, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano:

a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 6 e 7, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al

20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2) l'articolo 38 è soppresso;

3) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 2 a 9.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 3, 4 e 5. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione". Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pub-

blicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei *software* utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) le spese per contratti di ricerca *extra-muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i pro-

getti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca *extra-muros*, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

4. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati

o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari. Le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei *software* utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice ci-

vile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera *a*) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera *c*).

5. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di *design* e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in *design* e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo inde-

terminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera *a)* si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle :finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera *a)* ovvero alla lettera *c)*. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito

d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*) ovvero delle spese per i contratti di cui alla precedente lettera *c*).

6. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4 destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

7. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 8. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi 1 e seguenti, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati all'articolo 22, comma 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di

invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

8. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 6.

9. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

10. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione

contabile e della relazione tecnica previste dal comma 8 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

12. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nel comma 1, le parole: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2019". Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese di cui ai commi precedenti.

4) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

Art. 23. – (Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0) – 1. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0', si applica, con le modifiche previste dai commi seguenti, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per

cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Ferma restando l'esclusione delle "imprese in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati all'articolo 22, comma 1, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

7. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. Agli adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente il comma 23 dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«23. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 23. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al predetto articolo 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

a) dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Versamento all'entrata delle disponibilità di tesoreria del fondo per le garanzie dello Stato)

1. Le risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020.».

Dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente: «All'articolo 7, dopo il comma aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis.

(Interventi rete ferroviaria nazionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 40 milioni di euro nel 2020 ed è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026"».

Dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente: «All'articolo 74, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di Stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pub-

blico privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente".».

Sostituire il nono conseguentemente con il seguente:

«All'articolo 2, comma 1, le parole: "non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "non inferiore a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"».

b) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:

«All'articolo 99 aggiungere in fine i seguenti commi:

"3-bis. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15:

a) Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2020;

b) Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.

3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nel 2030 e di 25 milioni di euro nel 2031.

3-quater. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è ridotto di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 mi-

lioni di euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

c) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:

«All'articolo 61, aggiungere in fine 8-*bis* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro'».

d) Al sedicesimo conseguentemente sostituire il seguente:

«Missione 29 -Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - U.D.V 1.8:

2020

CP: - 40.000.000

CS: - 40.000.000

Con il seguente:

Missione 29 -Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - U.D.V 1.8:

2020

CP: - 95.000.000

CS: - 95.000.000

Missione 6- Giustizia', programma 2 8: Autogoverno della magistratura U.D.V 19.3:

2020

CP: - 1.961.966

CS: - 1.961.966

2021

CP: - 1.961.966

CS: - 1.961.966

2022 e successivi

CP: - 1.961.966

CS: - 1.961.966

Missione 33 -Fondi da ripartire', programma 2: Fondi di riserva e speciali U.D.V 23.2:

2020

CP:

CS: - 48.500.000

2021

CP:

CS: - 123.700.000

2022 e successivi

CP:

CS: - 145.500.000

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Missione 13- Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 4 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo U.D.V 2.2:

2020

CP: - 13.000.000

CS: - 13.000.000

17.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Incremento Fondo risorse decentrate)

1. All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma I, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

17.0.2001

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

All'articolo 614, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021";

b) al secondo periodo le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021"».

Art. 18.**18.2000**

I RELATORI

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione».

Conseguentemente, i commi da 361 a 362-ter e il comma 365, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "due anni dalla data di approvazione"».

18.2001

I RELATORI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

"a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 dall'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente".

3-ter. All'articolo 585, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da "h-sexies" a "h-undevicies", sono sostituite dalle seguenti:

"h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;
h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79;
h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59;
h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39;
h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19;
h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29;
h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99;
h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59;
h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19;
h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79".

3-quater. Ai fini del comma 3-bis è autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro

6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.

3-quiquies. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-ter*, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: -;

2021: -;

2022: - 7.485.281.

18.0.1000/6

I RELATORI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *b*), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente».

18.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo".

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario».

18.0.2001

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di organico dell'Avvocatura dello Stato)

1. La dotazione organica degli avvocati dello Stato è aumentata di quindici unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno 2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno 2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765,00 euro per l'anno 2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno 2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno 2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede ai sensi del comma 5.

2. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall'art. 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di venticinque unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2020-2022, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 5.

3. Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore al triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al pre-

sente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.

4. L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attività difensiva presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029, e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.244.897 euro;

2021: - 3.419.584 euro;

2022: - 4.487.514 euro.

18.0.2002

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Assunzioni di personale per il Ministero dell'interno)

1. Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.751.513 per l'anno 2021, ad euro 7.006.049 per l'anno 2022, ad euro 8.329.819 per l'anno 2023 e ad euro 12.301.128 a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 0;

2021: - 1.751.513;

2022: - 12.301.128.

Art. 25.

25.2000

I RELATORI

Sostituire l'articolo 25, con il seguente:

«Art. 25. - 1. Per le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

2. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2010. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

3. Ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

4. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

5. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, la detrazione di cui al presente articolo, ferma restando la ripartizione in dieci quote annuali, si applica nella misura 50 per cento».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2031.

Art. 28.

28.2000

I RELATORI

All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «comitato direttivo,» inserire le seguenti: «il comitato scientifico,»;

b) al comma 5:

i) sostituire la parola: «due» con la seguente: «uno»;

ii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e uno dall'Accademia dei Lincei»;

c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il comitato scientifico è composto da 5 membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, specie con riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi effettuate sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori scientifici. Le procedure e le modalità per l'individuazione dei componenti della commissione di valutazione sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia.

7-ter. Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica ed è sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle attività di ricerca dell'Agenzia nonché su ogni questione che ritenga di sottoporgli. Gli ulteriori compiti del comitato sono stabiliti dallo statuto dell'Agenzia.».

28.2001

I RELATORI

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni nell'anno 2020, 54,28 milioni nell'anno 2021 e 49,75 milioni a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziari di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 201,94 milioni di euro per l'anno 2020, di 250,72 milioni di euro per l'anno 2021, di 255,25 milioni di euro per l'anno 2022, di 325,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria).

1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalità di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esi-

genze gestionali e per la esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura. Detto finanziamento può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

3. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società di cui al comma 1 è integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di cui al comma 4. L'integrazione del programma è approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

4. Entro il termine del 31 maggio 2020, l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 espleta, eventualmente anche con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario,

5. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12". Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 per le finalità ivi indicate. È conseguentemente abrogato il predetto articolo 54. Il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137. Il presente articolo entra in vigore il 31 dicembre 2019».

28.0.2001

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "vita civica" inserire la seguente: "economica";

b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "attiva e digitale" inserire la seguente: "educazione finanziaria";

c) all'articolo 3, comma 1, inserire la lettera:

"i) educazione finanziaria";

d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "cittadinanza attiva" inserire le seguenti: "l'educazione finanziaria";

e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "della partecipazione" inserire le seguenti: "dell'educazione finanziaria";

f) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: "4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni e 200 mila euro"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 200.000;

2021: - 200.000;

2022: - 200.000.

Art. 32.**32.0.2000**

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Banche di credito cooperativo)

1 All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela Istituzionale, In coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela Istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso."

2. All'articolo 150-*ter*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, sono aggiunte, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le seguenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del presente decreto a cui aderisce l'emittente".

tente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";

b) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci operatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.";

c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente:

"4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3"».

Art. 34.

34.2000

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 7-bis. del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'articolo 1, commi 597 e 598, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così modificato:

a) ovunque ricorrano le parole: "Ministro per il Sud", le stesse sono sostituite dalle parole: "Ministro per il Sud e la coesione territoriale";

b) il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

"2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale che non ab-

bia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente norma, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente.";

c) al comma 2-*bis*, le parole: "28 febbraio" sono sostituite con le parole: "30 giugno";

d) al comma 2-*ter*, il secondo periodo è soppresso;

e) il comma 3, è soppresso e sostituito dal seguente:

"3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie."».

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, le parole: "in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123" sono sostituite dalle seguenti: "più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";

b) al comma 63:

1) le parole: "per la coesione territoriale e il Mezzogiorno", sono sostituite dalle seguenti: "per il Sud e la coesione territoriale".

2) dopo le parole: "dei trasporti", sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia e delle finanze,".

3) dopo le parole: "sette anni.", è aggiunto il seguente periodo: "La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali".

c) al comma 64:

1) le parole: "procedure semplificate" sono sostituite dalle seguenti: "agevolazioni e semplificazioni";

2) le parole: "articolo 5, comma 1, lettere a), a-*bis*), a-*ter*), a-*quater*), a-*quinquies*) e a-*sexies*)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, 2-*bis*, 3, 4 e 6";

d) dopo il comma 65, è inserito il seguente:

"65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di politiche di coesione».

Art. 39.

39.2000

I RELATORI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "alla società" sono sostituite dalle seguenti: "a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci";

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Al capitale della società di cui al primo periodo non possono in ogni caso partecipare neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e altri soggetti di diritto privato comunque denominati"».

Art. 40.

40.2000

I RELATORI

Dopo il comma 1 dell'articolo 40, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 1, è ridotto di pari importo.

Art. 44.

44.2000

I RELATORI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 500.000;
2021: - 500.000;
2022: - 500.000.

44.2001

I RELATORI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", di 500.000 euro per l'anno 2019 e di e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

4-ter. Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.

4-quater. Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, è incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Una quota del contributo di cui al primo periodo, pari a

500.00 euro, è destinata a spese di parte corrente e la restante parte a interventi di conto capitale.

4-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale».

Conseguentemente:

a) *alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000;

b) *alla tabella B, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: - 3.000.000;

2021: - 27.000.000;

2022: - 37.000.000.

Art. 47.

47.2000

I RELATORI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal Decreto 7 luglio 2005 "Tariffario ISPESL" e successive modificazioni».

47.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(ITS)

1. All'articolo 1, comma 468 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Entro centottanta giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale".

2. All'articolo 1, comma 468 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "di concerto con" inserire le seguenti: "l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,".

3. Al fine di favorire, attraverso il sistema degli Istituti Tecnici Scientifici, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui alfa legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n.205, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400 mila per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: "culturale" è inserita la seguente: ", economica";

b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "cittadinanza attiva e digitale" sono inserite le seguenti: "cultura d'impresa e del lavoro";

c) all'articolo 3, comma 1, lettera d) dopo le parole: "elementi fondamentali di diritto" sono inserite le seguenti: "ed economia";

d) all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

"2-bis. È inoltre promossa, nel secondo ciclo di istruzione, l'educazione ai principi e ai valori propri della cultura di impresa quale competenza imprescindibile, strategica e trasversale per formare cittadini consapevoli delle dinamiche della realtà economica ed imprenditoriale"».

47.0.2001

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Al fine adeguare l'ordinamento italiano ai vincoli di cui al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e di rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità del Garante per la protezione di dati personali, i commi 1 e 2 dell'art. 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito dal presidente e da quattro componenti. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso, la nomina può essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei propri membri. I componenti sono eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Il presidente e i componenti devono essere scelti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le

candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

2-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa, per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione e di quelli indifferibili e urgenti, nelle more della nomina del presidente dell'Autorità o in caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono esercitate dal componente del Collegio eletto che abbia ottenuto, in percentuale, il maggior numero di voti in sede di elezioni da parte della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1 e, in caso di parità, dal componente più anziano".

2. In sede di prima applicazione il presidente è scelto, entro il 31 gennaio 2020, in base al comma 1, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura nell'ambito della procedura di selezione in corso per l'elezione dei componenti.

3. All'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole: "fino a non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "fino a non oltre il 31 gennaio 2020".

4. All'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 gennaio 2020".

5. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di appalti e subappalti, all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età".

6. In fase di prima applicazione del comma 5, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nell'ambito degli stanziamenti già previsti dal bilancio dello Stato per il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 49.**49.0.2000**

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Procedure concorsuali per assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna)

1. Al fine di garantire l'efficienza degli Uffici di esecuzione penale esterna, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.390.256;

2021: - 1.890.256;

2022: - 2.106.597.

49.0.2001

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Piano di interventi prioritari per il potenziamento dell'esecuzione penale esterna)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità, è autorizzata l'assunzione straordinaria di cento unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.

2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.509.136;

2021: - 4.036.545;

2022: - 4.036.545.

Art. 52.**52.0.2000**

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero della giustizia)

1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari.";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero" e le parole: ", secondo le rispettive competenze e» sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: ", per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o" sono soppresse;

d) l'articolo 5 è abrogato;

e) il Capo II è sostituito dal seguente:

«CAPO II

ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 6.

(Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria)

1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare agli organi periferici di cui al periodo precedente sono assegnate le seguenti attribuzioni:

a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;

b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;

c) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392;

d) supporto all'attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari in ausilio agli organismi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 nello svolgimento delle loro funzioni;

e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari.

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.

3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui al comma 1, lettera d). Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Organico)

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria è aumentato di 10 unità.

2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. Alla individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato nel triennio 2020-2022 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.

4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio

1994, n. 102 sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 con sede in Napoli.

Art. 8.

(Risorse)

1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9.

(Attuazione)

1. Al riordino dell'organizzazione del Ministero della giustizia che si rende necessario per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente capo si provvede nella forma semplificata di cui al secondo periodo. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni e sino al 31 luglio 2020, il regolamento di organizzazione del Ministero, può essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato. Il predetto decreto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 10.

(Misure straordinarie per interventi su patrimonio edilizio in uso al Ministero della giustizia)

1. Il Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipulano apposite convenzioni per definire l'ambito, le modalità di esecuzione e le priorità degli interventi programmati di edilizia giudiziaria ordinari e straordinari anche per dare compiuta attuazione delle disposizioni del presente capo.

2. Il Ministero della giustizia stipula altresì specifiche convenzioni con l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'individuazione di immobili del patrimonio demaniale dismesso o in corso di dismissione da destinare in uso agli uffici giudiziari."

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 6.918.335;

2021: - 6.918.335;

2022: - 6.918.335.

Art. 55.

55.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m., dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine di cui al requisito del comma 1, lettera c) e del comma 2, lettera b) è stabilito alla data del 30 giugno 2019."».

Art. 58.**58.0.2000**

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Riapertura dei termini ai fini dell'accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPS gestione ex INPDAP)

1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico "Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP" nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta gestione speciale di previdenza che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non risultano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. L'adesione esercitata è irrevocabile».

58.0.2001

I RELATORI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito e sistema duale)

1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella Regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola Regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 può essere concesso, per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12.12.2018 e del 16.04.2019, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter*

del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 10 milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziare, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipularsi in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello Sviluppo Economico".

4. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è incrementato di 21,7 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione per tale anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni».

Conseguentemente la rubrica del capo V è sostituita dalla seguente:
«Misure in materia di pensioni e lavoro».

58.0.2002

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Norme in materia di incentivo all'esodo per i lavoratori del settore editoriale)

1. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

2-*bis*. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti

per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale".

3. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede nel limite di 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198».

58.0.2003

I RELATORI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 58-bis.

(Fondo vittime di gravi infortuni)

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato rispettivamente di un milione di euro per l'anno 2020, di due milioni di euro per l'anno 2021 e di tre milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente l'articolo 99, comma 2 è ridotto di 1 milione per l'anno 2020, due milioni per l'anno 2021 e tre milioni per l'anno 2022.

Art. 63.**63.2000**

I RELATORI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In occasione del cinquantenario delle Regioni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le Celebrazioni dei cinquanta anni delle Regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le attività finanziate dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle Regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per le finalità suindicate è istituito un Comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che avrà il compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attività, raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2020.

Art. 70.**70.2000**

I RELATORI

All'articolo 70, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la parola: «finale.» è sostituita dalla seguente: «finale,»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale Svizzera.»;*

b) *al comma 3 dopo le parole: «prestazioni di servizi» aggiungere le seguenti: «nei confronti di consumatori finali.»; in fine, dopo le parole: «del comune» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del comma 1.»;*

c) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge della Federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto».

d) *al comma 7, le parole: «esclusivamente in via telematica,» sono sostituite dalle seguenti: «anche in modalità non telematica»;*

e) *il comma 8 è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 1 e sono definiti i termini e le modalità di versamento, accertamento e riscossione dell'imposta nonché i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.»;*

f) *al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Per i soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009, sono determinate con il decreto di cui al comma 8 coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune, sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia».

Art. 72.

72.2000

I RELATORI

Al comma 25, dopo le parole: «Le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applicano alle spese sostenute», *vengono aggiunte le seguenti:* «dall'INPS e».

Art. 73.

73.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Immobili militari della Difesa)

1. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:

a) all'articolo 33, comma 8-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

1) al quinto periodo, le parole: "un ammontare pari al 10" sono sostituite dalle seguenti: "direttamente in quote del costituendo fondo il 30";

2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione.";

b) all'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

1) al comma 10, lettera d), primo periodo, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento" e le parole: "corrispondente al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente al 35 per cento";

2) al comma 11-bis, la lettera d-bis) è soppressa».

Art. 86.

86.2000

I RELATORI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 86. - 1. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-sexies, comma 2, alla lettera i), dopo la parola: "doganale" sono inserite le seguenti: ", comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale";

b) all'articolo 2-undecies, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"g) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale";

c) all'articolo 2-undecies, comma 3, le parole: "e) ed f)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e), f) e g)".

2. Per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le al-

tre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempiamento spontaneo.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al all'articolo 2-*undecies*, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell'art. 23, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:

a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;

b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il trattamento di cui al comma 2 è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

5. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Garante della protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati di cui al comma 2 prima della valutazione di impatto di cui al comma 4.

6. Per le stesse finalità di cui al comma 2, la Guardia di Finanza utilizza i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalità disciplinate dal presente articolo, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui è titolare».

Art. 91.**91.0.2000**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.**

1. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di cui all'articolo 7-*quater* primo comma, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori della Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.

2. La presente disposizione si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020».

91.0.2001

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015 n. 95, le istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della medesima legge:

a) ottengono e comunicano all'Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale statunitense;

b) richiedono, almeno una volta all'anno, ai soggetti di cui alla lettera *a)* il codice fiscale statunitense mancante;

c) effettuano, prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4 della citata legge, un'apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015 sui soggetti di cui alla lettera a), allo scopo di verificare l'acquisizione del codice fiscale statunitense mancante.

2. A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, che assolvono gli obblighi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 91 commi 1 e 2, della legge 18 giugno 2015, n. 95, qualora esse non adempiano agli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge, esistenti alla data del 30 giugno 2014».

91.0.2002

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali».

Art. 95.

95.2000

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 4, lettera b), secondo periodo, sono eliminate le parole: «situati nel territorio comunale».

- al comma 4, lettera c), punto 4) dopo la parola: «altresì» aggiungere: «ai soli fini dell'applicazione dell'IMU,»;

- *al comma 8, è in fine aggiunto il seguente periodo:* «Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo»;

- *al comma 9, terzo periodo, dopo le parole:* «dell'anno di imposizione» *aggiungere:* «, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici.»;

- *dopo il comma 43 aggiungere il seguente:*

«43-bis. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili».

Art. 96.

96.2000

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), punto 4, sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario."»;

- *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole (modifica art. 53 d.lgs. 446):* ", punti 1, 2 e 3"»;

- *al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «1° gennaio 2020» *è aggiunta la seguente frase:* «con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata»;

b) *alla lettera a), primo periodo, dopo le parole:* «entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero», *inserire le parole:*«», nel caso di entrate patrimoniali.»;

c) *alla lettera a), alla fine del primo periodo, aggiungere le parole:* «, ovvero dell'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150»;

d) *alla lettera a), secondo periodo, sostituire la parola:* «trenta» *con la parola:* «sessanta»;

e) *alla lettera a), al quarto periodo, prima delle parole:* «adottato dall'ente» *aggiungere la parola:* «se»;

f) alla lettera d), dopo le parole: «in presenza di fondato pericolo» sono inserite le seguenti parole: «, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente,».

- al comma 9, lettera b), alla fine del terzo periodo inserire le seguenti parole: «; il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento»;

- al comma 17, sostituire le parole: «di due rate consecutive» con le seguenti: «dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi»;

- al comma 20, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «ed eventuali spese di assistenza legale» aggiungere le seguenti: «strettamente attinenti alla procedura di recupero»;

- al comma 24, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) cinquecentomila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

c-bis) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti»;

- al comma 29, dopo le parole: «sono esenti» inserire le seguenti: «, o continuano ad essere esenti,»;

- al comma 9, lettera b), dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente».

Art. 97.

97.2000

I RELATORI

Sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma precedente frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupa-

zioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato».

Art. 100.

100.2000

I RELATORI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 100. - (*Recepimento Accordi tra Governo e Regioni Sardegna e Siciliana*) - 1. Le disposizioni recate dai commi da 2 a 8 di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Con l'Accordo di cui al comma 1 sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017, n. 103 del 2018, n. 6 del 2019, nonché la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 194 del 2019, fatta salva la definizione dei costi dell'insularità nell'ambito di apposito tavolo.

3. Il contributo alla finanza pubblica della regione autonoma Sardegna è stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

4. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito, non superiore alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, il contributo di cui al comma 3 per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di im-

porti superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al comma 3 può essere altresì incrementato, per un periodo limitato alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, di una percentuale non superiore al 10 per cento; contributi di importi superiori sono concordati con la regione.

5. In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della regione autonoma Sardegna è attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025.

6. In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7 novembre 2019 lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in quote pari a euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Tali somme sono trasferite alla regione nella misura del 20% a titolo di acconto a seguito dell'attestazione da parte del Presidente della regione dell'avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei contratti di acquisto e per la restante quota dell'80% a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della regione ovvero della avvenuta consegna degli immobili acquistati, parimenti attestata dal Presidente della regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilità di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento, nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla regione l'assegnazione di euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da ripartire di cui all'articolo 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20% a titolo di acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio dei lavori e per la restante quota dell'80% a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.

7. A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 e dell'articolo 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

8. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati il secondo e il terzo periodo.

9. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di euro 15 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui al periodo precedente per l'anno 2020, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno.

10. A decorrere dall'anno 2020 è riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della regione Siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, dei contributi ricevuti dalla regione Siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica

da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

Art. 100-bis. - *(Modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti territoriali) - 1.* Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario».

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Lunedì 9 dicembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 90

Presidenza del Presidente
PITTONI

*Orario: dalle ore 9,40 alle ore 12,50
(sospensioni dalle ore 10,55 alle ore 11,10
e dalle ore 11,55 alle ore 12,20)*

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CULTURA CATTOLICA, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE IRC (ANIRC), DEL COMITATO TRASPARENZA È PARTECIPAZIONE CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 2017, DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI ABILITATI (CNDA), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTONOMA PROFESSIONISTI DELLA SCUOLA (CONFSAL-ANAPS), DEL COMITATO NAZIONALE «GIUSTIZIA PER L'ORALE», DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI (ANIP), DEL MOVIMENTO NAZIONALE FACENTI FUNZIONE E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI PER I DIRITTI DEI LAVORATORI (ANDDL) IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1633 (DL N. 126/2019 SCUOLA)

Plenaria

125^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Anna Ascani.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta, per proseguire e concludere le audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito al disegno di legge n. 1633 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» e di riprenderla alle ore 15,15, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Concorda la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 11,10, riprende alle ore 15,35.

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 1638, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, assegnato in sede referente alla Commissione finanze. Propone quindi di integrare l'ordine del giorno delle sedute già convocate per la settimana corrente con tale esame in sede consultiva.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si è svolto il ciclo di audizioni informali in merito al disegno di legge in titolo. Comunica che la documentazione acquisita nel corso di tali audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione. Comunica inoltre che eventuali documentazioni che perverranno da soggetti che non è stato possibile ascoltare in audizione saranno anch'esse pubblicate nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore, senatore Verducci, illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 2, comma 2, che assicura, tra gli interventi disposti dal Commissario straordinario del Governo, la priorità a quelli di ricostruzione di edifici scolastici e universitari. Riferisce poi sull'articolo 3-*sexies*, che estende la fruizione del cosiddetto *Art-bonus*, anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera, e sull'articolo 9-*novies*, che consente l'affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) al personale assunto a tempo determinato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nonché ad altro personale di cui essa si avvalga, mediante convenzione, anche con le società Ales-Arte Lavoro e Servizi S.p.A. ed Invitalia S.p.A., integrando la disciplina degli interventi per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'articolo 9-*decies* estende agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la possibilità, già prevista per i precedenti anni scolastici a partire da quello 2016/2017 di derogare, nelle zone colpite dal sisma, al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente. L'articolo 9-*vicies semel* autorizza anche per il 2020 e per il 2021 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, estendendo una previsione già adottata per il 2019, mentre l'articolo 9-*vicies ter* prevede la possibilità, per i Comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila, di integrare i programmi di interventi nei centri storici, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto-legge in esame. Illustra quindi l'articolo 9-*duodeticies*, che consente al Commissario straordinario di destinare per l'anno 2020 una quota fino a 50 milioni di euro a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi per i cittadini e delle imprese anche mediante attività e programmi di promozione turistica e culturale, nonché attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione. L'articolo 9-*tricies*, infine, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020

e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma del 2016 impiegando restauratori abilitati all'esercizio della professione con contratti di lavoro a tempo determinato e mediante il conferimento di borse di studio.

Il PRESIDENTE, in attesa del relatore, propone una breve sospensione.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,10.

Il relatore VERDUCCI (PD), dopo aver ringraziato il Presidente per averlo sostituito nella relazione introduttiva, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*pubblicata in allegato*).

Il senatore CANGINI (FI-BP) rileva come il provvedimento d'urgenza in titolo intervenga, dopo tre anni e mezzo di snervante attesa dopo il sisma del 2016; ricorda le promesse non mantenute o comunque l'inerzia dei Governi che si sono succeduti in questo periodo e richiama gli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri attualmente in carica al momento della presentazione del programma di governo per la fiducia iniziale: il decreto-legge in esame non rappresenta uno strumento adeguato ad attuare quegli impegni e a fronteggiare la situazione, come è dimostrato, in primo luogo, dalle numerose integrazioni finora apportate nel corso dell'esame parlamentare, comunque ancora insufficienti. Occorre, a suo giudizio, abbandonare la logica derogatoria e degli interventi puntuali in specifici settori di cui è espressione il decreto-legge n. 123, per delineare un quadro normativo congruo ed efficace. Ribadendo l'insufficienza delle misure approntate, che costituiscono solo un primo, timido passo, dichiara l'astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il relatore VERDUCCI (PD), sottolineato l'impegno degli eletti nelle Regioni colpite dagli eventi sismici e nella Regione Marche in particolare, rammenta come il provvedimento d'urgenza si iscriva nell'ambito della normativa vigente, di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, che riscuote generale apprezzamento.

Il senatore CANGINI (FI-BP) interviene nuovamente, in via incidentale, per confutare l'affermazione secondo cui la normativa vigente è largamente apprezzata dai soggetti interessati, sottolineando come molti dei sindaci dei comuni colpiti ne lamentino invece l'insufficienza e comunque la mancata implementazione e paventino lo spopolamento delle zone colpite, in assenza di misure radicali, come la creazione – ad esempio – di zone economiche speciali.

Interviene incidentalmente il senatore MOLES (*FI-BP*) per chiedere un chiarimento in merito alla previsione di cui all'articolo 9-*tricies*.

Risponde il relatore VERDUCCI (*PD*); ricorda inoltre, tra gli eventi sismici, quello che ha riguardato l'isola di Ischia.

Il senatore MOLES (*FI-BP*) chiede al relatore di integrare la sua proposta di parere con un'osservazione che solleciti il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a specificare a quali categorie di restauratori siano destinati i contratti a tempo determinato e a quali invece le borse di studio di cui al richiamato articolo 9-*tricies*.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) precisa che il decreto-legge in esame demanda a un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la definizione delle modalità di selezione dei candidati negli anni 2020 e 2021, per i contratti a tempo determinato, e alle determinazioni dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro la definizione delle modalità di conferimento delle borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di recupero e restauro. Conferma la propria proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA SETTIMANA

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute convocate per la settimana corrente è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1638, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1631

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzato l'articolo 2, comma 2, che assicura, tra gli interventi disposti dal Commissario straordinario del Governo, la priorità a quelli di ricostruzione di edifici scolastici e universitari;

apprezzato l'articolo 3-*sexies*, che estende la fruizione del c.d. *Art-bonus* anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera;

valutato positivamente l'articolo 9-*novies*, che consente l'affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) al personale assunto a tempo determinato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nonché ad altro personale di cui essa si avvalga, mediante convenzione, anche con le società Ales-Arte Lavoro e Servizi S.p.A. ed Invitalia S.p.A, integrando la disciplina degli interventi per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

considerato che l'articolo 9-*decies* estende agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la possibilità, già prevista per i precedenti anni scolastici a partire da quello 2016/2017 di derogare, nelle zone colpite dal sisma, al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente;

apprezzati l'articolo 9-*vicies semel*, che autorizza anche per il 2020 e per il 2021 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, estendendo una previsione già adottata per il 2019 e l'articolo 9-*vicies ter*, che prevede la possibilità, per i Comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila, di integrare i programmi di interventi nei centri storici, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto-legge in titolo;

considerato l'articolo 9-*duodeticies*, che consente al Commissario straordinario di destinare per l'anno 2020 una quota fino a 50 milioni di euro a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi per i cittadini e delle im-

prese anche mediante attività e programmi di promozione turistica e culturale, nonché attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

valutato positivamente l'articolo 9-*tricies*, che autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma del 2016 impiegando restauratori abilitati all'esercizio della professione con contratti di lavoro a tempo determinato e mediante il conferimento di borse di studio,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Lunedì 9 dicembre 2019

Plenaria**108^a Seduta***Presidenza del Presidente*
COLTORTI*La seduta inizia alle ore 18,25.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1631) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) sottolinea che, a più di tre anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, enormi quantitativi di macerie attendono ancora di essere rimossi e le attività connesse alla ricostruzione languono a causa della farraginosità della normativa applicabile e delle procedure. Il provvedimento in esame è insufficiente e privo di misure lungamente attese dai territori coinvolti. Non sono state adottate misure adeguate per stimolare le attività economiche, quale ad esempio l'istituzione di una zona economica speciale. Non è stato dato il necessario sostegno ai professionisti, che vedono i loro onorari saldati solo al termine dei lavori e si ritrovano, di fatto, a finanziare la ricostruzione. Per tutti i motivi esposti, preannuncia il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia, lamentando, peraltro, che l'8^a Commissione abbia potuto esaminare il provvedimento – che pure contiene numerosissime disposizioni di competenza – solo in sede consultiva.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) definisce il provvedimento in esame uno *spot* messo insieme in fretta e furia in vista delle elezioni regionali in Umbria. Durante l'esame da parte della Camera dei deputati i nove articoli originari sono divenuti cinquantadue, ma ciò non ha comunque colmato evidenti lacune. Ritiene che il Senato abbia il tempo per migliorare il contenuto del decreto e per rinviarlo alla Camera per l'approvazione definitiva. In questa maniera si potrebbe dare un seguito alle esigenze emerse nel corso delle audizioni dei soggetti interessati e che al momento non hanno trovato accoglimento, come quelle contenute nel documento unitario delle quattro regioni interessate. Sono tanti i profili che necessiterebbero di interventi: dalla velocizzazione delle procedure alle richieste degli enti locali in tema di personale; dalle risorse al miglioramento delle modalità di calcolo dei contributi, che sono state mutate da quelle previste a suo tempo in Emilia-Romagna, senza gli adattamenti che sarebbero stati dovuti in considerazione delle specificità tecniche degli edifici del centro Italia; dal sostegno alle attività economiche, con l'istituzione di una ZES, al tema delle macerie, già sollevato dal senatore Mallegni. Si associa al disappunto manifestato da quest'ultimo per il fatto che il provvedimento sia stato assegnato in sede referente alla sola 13^a Commissione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, la relatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole (*pubblicato in allegato*).

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento in esame potrebbe e dovrebbe essere migliorato, recependo, in particolare, le istanze provenienti dai territori, in quanto la sua attuale formulazione non potrà non creare problemi applicativi. A titolo esemplificativo, ritiene che il potenziamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e l'accentramento che ne deriverà, porterà ad un rallentamento dei tempi. Ricorda che alla Camera dei deputati è stato respinto un emendamento della Lega volto ad agevolare il riutilizzo delle macerie e ad evitare di sovraccaricare le discariche. Si associa alla richiesta che, per il futuro, i provvedimenti in materia di ricostruzione post-sisma vengano assegnati in sede referente anche all'8^a Commissione.

Il senatore SANTILLO (*M5S*), nel condividere l'esigenza manifestata dai colleghi in merito all'assegnazione dei decreti in materia di terremoto, osserva invece che il provvedimento in esame, contrariamente a quanto sostenuto da coloro che sono intervenuti finora, recepisce le richieste dei territori e contiene misure importanti, quali quelle in materia di edifici scolastici, la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, le misure in materia di anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori e quelle in materia di inter-

venti strutturali in zone sismiche. Per tale motivo dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*), nel sottolineare che sarebbe stato preferibile un coinvolgimento più diretto della Commissione nell'esame del provvedimento, ritiene che gli interventi finalizzati alla ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici contenuti nel decreto siano pienamente condivisibili. Esprime un giudizio positivo sulla decisione di dare priorità, nella ricostruzione pubblica, al ripristino degli edifici scolastici e universitari, nonché sulla possibilità che le regioni adottino programmi straordinari per la ricostruzione. Valuta con favore lo snellimento delle procedure per la gestione del materiale derivante dal crollo degli edifici e condivide le disposizioni volte alla proroga della sospensione dei pagamenti delle fatture e al blocco delle tariffe autostradali. Esprimendo infine apprezzamento per l'obiettivo di destinare risorse a programmi di sviluppo che favoriscano, tra l'altro, il rilancio turistico dei territori colpiti dal sisma, annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sullo schema di parere proposto dalla relatrice.

La senatrice VONO (*IV-PSI*) esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, pur rammaricandosi per il fatto che esso non risolve in maniera del tutto adeguata questioni fondamentali per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici, quali quella relativa al personale degli enti locali e ad una migliore definizione della normativa in materia urbanistica ed edilizia. Nell'auspicare per il futuro un maggiore coinvolgimento della Commissione nell'esame di analoghi provvedimenti, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere proposto dalla relatrice.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole della Relatrice, che risulta approvato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, martedì 10 dicembre, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 10.

La seduta termina alle ore 18,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1631

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

considerata l'opportunità di integrare la disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto legge n. 189 del 2016 in materia di affidamento di incarichi di progettazione e per l'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione urbanistica;

considerata la necessità di differire al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è possibile provvedere al ripristino con miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica da destinare ad esigenze abitative delle popolazioni interessate dagli eventi sismici;

apprezzata in particolare la previsione secondo cui, nel disciplinare gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici, sia data priorità a quelli concernenti la ricostruzione degli edifici adibiti ad uso scolastico e universitario;

considerata l'esigenza di consentire alle regioni di adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti;

evidenziata la necessità di introdurre la possibilità di affidare la raccolta delle macerie mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al fine di velocizzare le procedure per la gestione del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici;

valutata la necessità di destinare specifici contributi agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di strade e infrastrutture comunali;

apprezzata l'intenzione del Governo di voler contribuire al rilancio turistico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, anche in riferimento agli impianti di risalita, in un'ottica di generale ripresa economica e culturale;

sottolineata l'importanza di prevedere una sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 ottobre 2021 nelle more della rinegoziazione tra Governo e società concessionaria delle condizioni della concessione,

esprime parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Lunedì 9 dicembre 2019

Plenaria**86^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 131)

(Parere al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre scorso.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella scorsa seduta è stato avviato l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, sul quale la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro oggi.

Il relatore TARICCO (*PD*), dopo aver brevemente ricordato i contenuti del provvedimento, con il quale vengono destinate risorse ad enti, associazioni ed altri organismi da parte del MIPAAF, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ricorda che lo schema di decreto ha iniziato il proprio *iter* sotto l'egida del precedente Governo, del quale si condividono comunque le scelte effettuate.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) preannuncia il proprio voto di astensione in quanto, valutando sempre positivamente la destinazione di fondi in favore del settore agricolo, ritiene vadano attentamente valutate le modalità con cui vengono ripartite tali risorse.

La senatrice CALIGIURI (*FI-BP*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando l'importanza di stanziare risorse per il settore della ricerca nel settore agricolo.

Analogamente il senatore MOLLAME (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MOLLAME (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in esame, approvato dalla Camera il 28 novembre 2019 ed assegnato in sede referente alla 13^a commissione, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 2019, la cui scadenza è prevista il 23 dicembre 2019.

Per quanto concerne le disposizioni del provvedimento di interesse della Commissione, segnala in particolare l'articolo 9, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che prevede, al comma 1, che alle imprese agricole che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 possano essere concessi: mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile; contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile; mutui agevolati a un tasso pari a zero di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.

Viene, poi, specificato, che per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato ha una durata complessiva, incluso il periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni.

Il comma 2 prevede l'applicabilità dei massimali previsti dalla normativa europea per gli aiuti *de minimis* mentre il comma 3, inserito nel corso dell'esame alla Camera, prevede che le misure previste dall'articolo in esame si applichino anche alle imprese boschive ubicate negli stessi comuni colpiti dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Il comma 4 reca la copertura dell'onere, stabilita in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione

del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il comma 5, di natura innovativa rispetto al testo originario, rinvia, quindi, ad un decreto di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni previste dal comma 1.

Segnala poi l'articolo 9-*duodecies*, introdotto dalla Camera, che rende applicabili ai territori interessati dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 le misure per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte introdotte, per le sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dall'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.

Il relatore segnala infine l'articolo 9-*vicies bis*, anch'esso introdotto durante l'esame alla Camera, che prevede una serie di modifiche alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca cantieri) relativamente agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Campobasso (a far data dal 16 agosto 2018) e la città metropolitana di Catania (il 26 dicembre 2018). In particolare, al comma 1, lettera *b*), si introduce una disposizione in base alla quale rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento (mediante l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata) le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per la programmazione dei lavori al termine della seduta della Commissione, è posticipato al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,35.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 124

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 18,15 alle ore 18,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Lunedì 9 dicembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 115

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Orario: dalle ore 11,50 alle ore 11,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

107^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

La seduta inizia alle ore 11,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La presidente CANTÙ comunica che, secondo quanto convenuto nella riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella corrente settimana saranno convocate due sedute antimeridiane, nelle giornate di mercoledì e giovedì prossimi, per svolgere l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1638. Soggiunge che gli orari di inizio delle predette sedute saranno definiti alla

luce delle decisioni odierne della Conferenza dei Capigruppo e in maniera tale da evitare, ove possibile, sovrapposizioni coi lavori delle Commissioni bicamerali, speciali e monocamerali d'inchiesta.

Ricorda, infine, che la Commissione si riunirà, nel corso della prossima settimana, alle ore 11 di martedì 17 dicembre, per procedere all'elezione del Presidente.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,58.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Lunedì 9 dicembre 2019

Plenaria

135^a Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 11,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento all'esame del disegno di legge n. 1631, il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la richiesta di parere anche sugli emendamenti.

Tenuto anche conto dei lavori del Senato sulla manovra di bilancio, propone pertanto di rinviare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno a una nuova seduta da convocare per domani in mattinata in orario compatibile con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Interviene la senatrice GINETTI (*IV-PSI*) per rimarcare l'opportunità di mantenere il più possibile fede alla programmazione dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE rassicura sul punto la senatrice Ginetti.

La seduta termina alle ore 11,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Lunedì 9 dicembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 11,25 alle ore 11,45

Plenaria

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 11,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE espone la ragione della convocazione dell'odierna seduta della Commissione, legata al duplice obiettivo, da un lato, di individuare i componenti di un gruppo di lavoro che si concentrerà sull'esame delle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale. È inoltre opportuno ascoltare un primo ordine di orientamenti da parte dei gruppi sull'ipotesi di redigere una relazione e formulare una proposta normativa che, auspicabilmente, possa essere largamente condivisa tra tutte le forze politiche rappresentate, potrà così essere offerto un contributo utile all'istruttoria legislativa delle due Commissioni permanenti presso la Camera dei deputati e il Senato, circa i riflessi sull'accesso ai benefici penitenziari da parte delle persone riguardate dalla disciplina di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) sollecita l'avvio dei lavori del XV Comitato «Aspetti e problematiche connessi alla criminalità organizzata nella regione Puglia». Il PRESIDENTE invita il senatore Pellegrini a porre la questione in sede di Ufficio di presidenza, per il tramite del presidente del proprio Gruppo parlamentare di appartenenza.

Su una richiesta di trasmissione di atti della Commissione

Il PRESIDENTE introduce quindi, in regime di segretezza, l'esame di una richiesta di trasmissione di atti avanzata dal procuratore della Repubblica di Palermo.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori VITALI (*FI-BP*), GIARRUSSO (*M5S*), ENDRIZZI (*M5S*), GRASSO (*Misto-LeU*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*).

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle ore 12.